



**IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e  
controllo ai sensi del Decreto Legislativo  
8 giugno 2001 n° 231**

Approvato il 27 ottobre 2007

Ultimo aggiornamento del 31 maggio 2011

**Modello di organizzazione, gestione e controllo di IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

**Approvato in data 27 ottobre 2007**

**ultimo aggiornamento in data 31 maggio 2011**

**Organismo di Vigilanza di IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.**

**Mantova, Strada Cipata 79 – CAP 46100**

**Tel. 03763781, Fax 0376378565, e-mail odv@iesitaliana.it**

## INDICE

<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>6</b>
<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>9</b>
1.1. PREMESSA .....	9
1.2. MODELLO E CODICE ETICO.....	9
<b>2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, NUMERO 231.....</b>	<b>11</b>
2.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA: I CARDINI DELLA NORMATIVA .....	11
2.2. L'APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO.....	11
2.3. L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	12
2.4. I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE .....	13
<b>3. L'ATTUAZIONE DEL D. LGS. 231/01 DA PARTE DI IES.....</b>	<b>19</b>
3.1. PREMESSA .....	19
3.2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA IES .....	19
3.3. I DESTINATARI .....	20
3.4. OBIETTIVI, FINALITÀ E FUNZIONI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	20
3.5. STRUTTURA DEL MODELLO.....	21
3.6. MODIFICHE E INTEGRAZIONI .....	22
3.7. PARTI SPECIALI E CODICE ETICO .....	22
<b>4. MAPPATURA DEI RISCHI.....</b>	<b>23</b>
4.1. COSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO IES.....	23
4.2. AREE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	23
4.3. AREE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI.....	24
4.4. AREE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO IN RELAZIONE AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....	25
4.5. AREE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	25
4.6. AREE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	25
4.7. AREE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	26
4.8. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....	26
4.9. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO IN RELAZIONE AL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	26
<b>5. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) .....</b>	<b>28</b>
5.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	28
5.2. CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DELLA FUNZIONE DI ODV NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL GRUPPO .....	29
5.3. PREROGATIVE E RISORSE DELL'ODV .....	30
5.4. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV .....	30
5.5. VERIFICHE PERIODICHE .....	31
<b>6. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI .....</b>	<b>32</b>
6.1. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV .....	32

6.2.	OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI .....	34
<b>7.</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>35</b>
7.1.	PROFILI GENERALI.....	35
7.2.	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI .....	35
7.3.	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIRIGENTI .....	36
7.4.	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI .....	37
7.5.	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI NON DIPENDENTI .....	37
<b>8.</b>	<b>DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO NEL GRUPPO.....</b>	<b>38</b>
8.1.	COMUNICAZIONE INIZIALE .....	38
8.2.	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	38
8.3.	INFORMATIVA AI TERZI.....	38
	<b>PARTE SPECIALE.....</b>	<b>39</b>
	<b>PARTE SPECIALE A REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO.....</b>	<b>39</b>
1.	Tipologia dei reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto) .....	40
2.	Aree a rischio .....	42
3.	Misure per la prevenzione.....	43
4.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	48
	<b>PARTE SPECIALE B REATI SOCIETARI .....</b>	<b>49</b>
1.	Tipologia dei reati societari (ART. 25-ter del Decreto).....	50
2.	Aree a rischio .....	53
3.	Principi generali di comportamento.....	54
4.	Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	57
5.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	60
	<b>PARTE SPECIALE C ALTRI REATI .....</b>	<b>61</b>
1.	La tipologia dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d'autore e dei reati transnazionali (Artt. 24-ter, 25 bis1, 25 – quater, 25-octies, 25-novies e art. 10 l. 146/2006) .....	62
2.	Aree a rischio .....	71
3.	Principi generali di comportamento.....	71
4.	Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	72
5.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	75
	<b>PARTE SPECIALE D REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>76</b>
1.	La tipologia dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25- septies del Decreto) .....	77
2.	Aree a rischio .....	77
3.	Principi generali di comportamento.....	78
4.	Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	81
5.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	81
	<b>PARTE SPECIALE E DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....</b>	<b>82</b>
1.	La tipologia dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto).....	83
2.	Aree a rischio .....	84
3.	Principi generali di comportamento.....	84
4.	Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	85
5.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	86
	<b>PARTE SPECIALE F DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>88</b>

1. La tipologia dei delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	89
2. Aree a rischio .....	89
3. Principi generali di comportamento .....	89
4. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti .....	89
5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza .....	90
<b>CODICE ETICO DEL GRUPPO MOL IMPLEMENTATO IN IES .....</b>	<b>91</b>

## PARTE GENERALE

## DEFINIZIONI

**Aree di Rischio:** indica le diverse aree di attività della IES ove più probabilmente possono figurarsi rischi di commissione dei Reati di cui al Decreto;

**Attività Aziendali:** indica il più vasto insieme delle attività aziendali in genere della IES e, allorquando applicabile, delle società del Gruppo (collettivamente “**Attività Aziendali**”);

**CCNL:** indica i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale della IES;

**Codice Etico:** indica il codice etico posto in essere ed adottato dalla IES, ove si compendiano i principi ed i valori etici che rappresentano la Società-Gruppo;

**OdV o Organismo di Vigilanza:** indica l’organo interno alla IES deputato, in base alle norme del Decreto, alla vigilanza sulla efficacia, osservanza e funzionamento nonché al relativo aggiornamento del Modello e del Codice Etico adottato dalla IES;

**Collaboratori Esterni:** indica i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti e/o le persone fisiche o giuridiche che pongono in essere azioni in nome e per conto della IES in base a rapporti contrattuali di mandato o di altra tipologia di collaborazione commerciale e professionale;

**Decreto:** indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”);

**Destinatari:** indica gli Amministratori, i Dipendenti i Collaboratori Esterni ed i Consulenti nonché quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni a loro assegnate;

**Dipendenti o Personale:** indica le persone fisiche che detengono con la IES un rapporto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di dirigente;

**Ente:** indica ai sensi del Decreto: gli enti dotati di personalità giuridica, quali S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici; gli enti privi di tale personalità giuridica, quali S.n.c., S.a.s. anche irregolari, associazioni non riconosciute;

**Fornitori:** indica i fornitori di beni e servizi non professionali della IES;

**Gruppo:** indica le società controllate dalla IES ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359 c.c.;

**Modello:** indica il Modello organizzativo e di gestione previsto dal Decreto;

**Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica la Pubblica Amministrazione – anche in senso lato e tale da comprendere la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri – ivi inclusi, in relazione ai Reati contro la P.A., gli addetti ad un pubblico servizio (mediante concessione o altrimenti) o svolgenti funzione pubblica e/o i pubblici ufficiali. In tal ambito (i) pubblico servizio comprende tra le altre le attività svolte, per concessione o convenzione, nell’interesse generale e sottoposte alla vigilanza di autorità pubbliche, le attività relative alla tutela della o relative alla vita, salute, previdenza, istruzione ecc. (ii) funzione pubblica, comprende tra

le altre, le attività disciplinate dal diritto pubblico ivi incluse le funzioni legislative, amministrative e giudiziarie di qualsivoglia organo pubblico;

**Partners Commerciali:** indica quelle persone fisiche o giuridiche che hanno in essere con la IES rapporti collaborativi regolati mediante contratto (i.e. rapporti di joint venture, di tipo consorziale, di agenzia di licenza, di ATI o simile struttura o di qualsivoglia tipologia di collaborazione commerciale) con specifico riferimento alle Aree di Rischio;

**Principi Aziendali IES:** indica il documento interno efficace fin dal 1996 concernente i principi, valori e politiche della cultura e del modo di fare impresa della IES la cui ultima edizione è del 2006;

**Reati:** indica gli illeciti amministrativi dipendenti da reato rilevanti ai sensi del Decreto di cui all'allegato A del presente Modello;

**Responsabile Interno:** indica l'Esponente Aziendale della IES a cui, mediante delega dell'Amministratore Delegato o da parte di un dirigente dallo stesso incaricato, è affidata la responsabilità disgiunta o congiunta con altre persone, in relazione alle singole operazioni eseguite nell'ambito delle Aree di Rischio;

**Scheda di Evidenza:** indica il *report*/documento informativo che deve essere redatto dal Responsabile Interno al compimento di ciascuna operazione perfezionata nell'ambito delle Aree di Rischio come di seguito precisato.



## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. Premessa

IES - Italiana Energia & Servizi S.p.A. (d'ora in avanti "la Società" o "IES") è una società petrolifera integrata che opera nel mercato dell'energia e dei servizi energetici. La raffineria IES, situata nella zona industriale di Mantova, ha una capacità di lavorazione di 2 milioni e 600 mila tonnellate anno di petrolio greggio, produce tutta la gamma di prodotti per autotrazione ed è specializzata nella produzione di diversi gradi di bitume sia per applicazioni stradali che per applicazioni industriali.

La Società ha come siti di approvvigionamento le aree di produzione collegate con il bacino del mediterraneo (Medio Oriente e Russia), ed inoltre possiede un deposito costiero a Porto Marghera (VE).

I prodotti ottenuti dal processo di raffinazione sono destinati prevalentemente al mercato italiano, beneficiando della posizione geografica dell'impianto di produzione, ubicato nel cuore della Val Padana. La clientela, rappresentata da operatori intermedi e da consumatori finali, viene raggiunta attraverso una struttura articolata in uffici di vendita IES (Mantova, Viterbo, Napoli e Vibo Valentia), società di distribuzione controllate o partecipate da IES e punti di vendita stradali ed autostradali. Per meglio consolidare le vendite di carburante e per completare la copertura del territorio italiano, IES ha infatti progettato un piano che prevede l'installazione di punti vendita stradali e autostradali con proprio marchio su tutto il territorio nazionale. Attualmente la Rete di distribuzione IES è costituita da un numero di impianti, di proprietà o convenzionati, pari a circa 230.,

Nell'ambito dei servizi complementari offerti dalla Rete di distribuzione, IES ha creato una sua particolare linea "Bar" e "Ristorazione" identificata dai marchi "Road Café", "Road Steak" e "Road Snack". L'obiettivo è quello di offrire alla clientela automobilistica servizi sempre diversificati e di ottima qualità.

Da novembre 2007 IES fa parte del Gruppo MOL.

Il Gruppo MOL è uno dei principali gruppi integrati operanti nel settore del petrolio e del gas nell'Europa Centrale e dell'Est, attivo in oltre 40 paesi, dalla Germania e dall'Austria, all'area Mediterranea, attraverso i Balcani e la Federazione Russa, fino allo Yemen, l'Oman e il Pakistan. La capogruppo MOL – HungarianOil& Gas P.I.c. è una Società quotata alle Borse di Budapest, Varsavia e Lussemburgo.

### 1.2. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, ed a tal fine si è ritenuto di ricomprendere il Codice Etico nel Modello, pur presentando il Modello, nelle sua Parte Generale e nelle sue Parti Speciali, per le finalità che esso intende perseguire, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

In ragione di quanto precede si precisa quindi che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della IES (e quando applicabile da parte delle società del Gruppo) allo

scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la il Gruppo e la IES riconoscono come propri, e sui quali richiamano l’osservanza da parte di tutti i Destinatari (ivi inclusi i dipendenti, dirigenti e amministratori della IES);

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati;
- i principi etici contenuti nel Codice Etico afferenti ai temi trattati nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle Attività Aziendali.

## 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, NUMERO 231

### 2.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica: i cardini della normativa

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito<sup>1</sup> ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000, n. 300, all'emanazione ed approvazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito anche il *"Decreto"*).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni Reati (espressamente indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto) commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da:

- I. soggetti che ne abbiano la rappresentanza, amministrazione o direzione o, anche di fatto, ne esercitino la gestione o il controllo (i.e. i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. a); oppure
- II. da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i.e. i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità in oggetto, dunque, si aggiunge e non sostituisce la responsabilità dell'individuo autore del Reato ed è finalizzata a responsabilizzare gli Enti in relazione alla repressione dei Reati effettuati a loro vantaggio o nel loro interesse. L'Ente non risponde se le persone indicate in precedenza hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Anteriormente all'approvazione del Decreto, rispondeva di reati commessi in favore della persona giuridica esclusivamente la persona fisica; attualmente, invece, in forza del Decreto, risponde per alcuni specifici Reati anche l'Ente, che subisce in prima persona un autonomo procedimento penale ed è passibile di subire sanzioni estremamente rilevanti, persino in grado di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

### 2.2. L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto

Il Decreto prevede a carico degli enti un severo e articolato regime sanzionatorio composto da: i) **sanzioni pecuniarie**, ii) **sanzioni interdittive**, iii) **confisca** del prezzo o del profitto del reato e iv) **pubblicazione della sentenza di condanna**.

---

<sup>1</sup>Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione (anch'essa firmata a Bruxelles) il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali)

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- I. risarcito il danno o lo abbia riparato;
- II. eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- III. messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- IV. eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può, infine, essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva; è effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, che rende possibile l'applicazione delle sanzioni indicate, si fonda su una colpa "di organizzazione": l'Ente è ritenuto cioè corresponsabile del Reato del suo esponente se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di Reati (per esempio, nell'ambito della contrattazione con la Pubblica Amministrazione) previsti dal Decreto.

### 2.3. L'adozione del modello come possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto, prevedono che l'Ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore ha peraltro indicato le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova che:

- I. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- II. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- III. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- IV. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

#### **2.4. I reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità dell’ente**

Il Decreto inizialmente prevedeva la predetta responsabilità per i soli reati commessi contro la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio. Le condotte illecite rilevanti si sono progressivamente ampliate e possono attualmente compendiarsi nelle seguenti “famiglie” di reati.

## **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO**

*(artt. 24 e 25 del Decreto)*

- 1) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- 3) Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- 5) Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- 6) Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);
- 7) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- 8) Concussione (art. 317 c.p.);
- 9) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- 10) Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, 2° comma e 321 c.p.);
- 11) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- 12) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

## **REATI INFORMATICI**

*(art. 24-bis del Decreto)*

- 1) Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- 3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- 4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- 6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

### **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

*(art. 24-ter del Decreto)*

- 1) associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.); ;
- 3) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- 4) sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- 5) associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- 6) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

### **REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

*(art. 25-bis del Decreto)*

- 1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- 2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- 3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- 4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- 5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- 6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- 7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- 8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- 9) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- 10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### **REATI DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

*(art. 25-bis.1 del Decreto)*

- 1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- 2) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ;
- 3) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ;
- 4) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- 5) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter) ;
- 6) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- 7) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- 8) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

#### **REATI SOCIETARI**

*(art. 25-ter del Decreto)*

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- 2) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- 3) Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- 4) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- 5) Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- 6) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- 7) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- 8) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- 9) Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- 10) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- 11) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- 12) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- 13) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

#### **DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

*(art. 25-quater del Decreto)*

Si tratta di reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

#### **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

*(art. 25-quater.1 del Decreto)*

#### **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

*(art. 25-quinquies del Decreto)*

- 1) Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- 2) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- 3) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- 4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- 5) Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- 7) Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- 8) Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

#### **ABUSI DI MERCATO (REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI)**

*(art. 25-sexies del Decreto)*



- 1) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- 2) Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

L'art. 187-*quinquies* del TUF dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato, indicati agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF.

#### **REATI TRANSNAZIONALI**

*(art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)*

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- 3) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- 4) *(art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);*
- 5) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- 6) *(art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43);*
- 7) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- 8) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- 9) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286).

#### **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

*(art. 25-septies del Decreto)*

- 1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - 2) Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
- commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

*(art. 25-octies del Decreto)*

- 1) Ricettazione (art. 648 c.p.);
- 2) Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- 3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

#### **REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE**

*(art. 25-novies del Decreto)*

Si tratta dei reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore.

**REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**  
(*art. 25-novies del Decreto*)

Si tratta del relativo delitto previsto dall'art. 377- *bis* c.p.

I predetti reati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> L'art. 4 del d.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede:  
"1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purchè nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.  
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

### 3. L'ATTUAZIONE DEL D. LGS. 231/01 DA PARTE DI IES

#### 3.1. Premessa

IES si è già dotata di specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e delle Attività Aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati ed agli illeciti da prevenire, ed in particolare:

- i Principi Aziendali IES, ossia il documento contenente i Principi, Valori e Politiche Aziendali adottato dalla IES e da ultimo aggiornato nel corso del 2006;
- il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 novembre 2010;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- il documento per la valutazione dei rischi sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (*riskassessment*) ai sensi del D. lgs. 81/2008;
- il documento di Politica per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, nella versione da ultimo *modificata nel corso del mese di febbraio 2011*;
- il Piano di *Security* nella versione da ultimo revisionata nel corso del mese di dicembre 2010;
- ogni altra documentazione *relativa* ai sistemi di controllo in essere nella IES e nel Gruppo.

Le regole, le procedure ed i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la IES e con il Gruppo sono tenuti a rispettare.

#### 3.2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della IES

Sebbene l'adozione del Modello previsto dal Decreto sia facoltativa e non obbligatoria, IES, sulla scorta dell'esigenza di operare in un contesto di trasparenza e correttezza, anche a presidio della propria reputazione aziendale e dell'intero Gruppo e a tutela dei propri azionisti, amministratori, dirigenti e dipendenti ha adottato il presente Modello di organizzazione gestione e controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, in data 8 ottobre 2007.

L'adozione del Modello da parte della IES è attuata secondo i presenti criteri:

##### a) Realizzazione e aggiornamento del Modello

IES, anche in qualità di holding del Gruppo, realizza e adatta il Modello, il quale costituisce il paradigma per tutti i modelli delle Società del Gruppo e sarà poi soggetto al recepimento da parte delle altre società con le opportune specifiche variazioni a seconda del contesto d'affari in cui esse operano. Spetta altresì alla IES aggiornare il Modello in base ad ogni esigenza di adeguamento che si verificherà nel tempo.

### b) Attuazione del Modello nel Gruppo

L'attuazione del Modello in relazione alle attività realizzate dalle singole società del Gruppo è rimessa alla responsabilità delle stesse.

Sarà compito specifico dei rispettivi OdV, ove previsti, o degli organi dirigenti in funzione di OdV verificare e controllare l'effettiva e idonea attuazione del medesimo in relazione alle attività specifiche svolte dalla relativa società del Gruppo.

### c) Controllo e verifica dell'efficacia del Modello nel Gruppo

Allorquando il Modello verrà adottato dal Gruppo sarà affidato all'organo di vigilanza della IES, in virtù della propria posizione di OdV della capogruppo, l'onere di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le società del Gruppo al fine di assicurare al Modello stesso una corretta ed omogenea attuazione.

Gli OdV delle società del Gruppo forniranno a quello della IES la massima collaborazione. E' fatta comunque salva la facoltà dell'OdV della IES di effettuare direttamente ogni controllo ritenuto opportuno sulle singole società del Gruppo e sulla loro attività.

I Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo, sulla base anche di criteri e direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione della IES, provvederanno mediante apposita delibera al recepimento, con le opportune varianti a seconda del contesto in cui esse operano, del presente Modello organizzativo, nonché delle relative Parti Speciali e del Codice Etico.

## **3.3. I Destinatari**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, da Dipendenti, Consulenti, Collaboratori, nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate. I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

## **3.4. Obiettivi, finalità e funzioni perseguiti con l'adozione del Modello**

La IES è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte di quanti operano per conto della Società.

Con l'adozione del presente Modello organizzativo, la IES pertanto si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è fortemente condannata dalla Società, anche ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della IES, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione di reati rilevanti, la consapevolezza di rispettare

necessariamente le regole aziendali e di poter incorrere, in caso di violazione delle medesime disposizioni, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali, comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;

- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree di attività sensibili e all'implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Aspetti qualificanti dello stesso Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e formazione nei confronti di tutti i Destinatari ed in particolare degli Esponenti Aziendali, a qualsiasi livello essi siano delle previsioni di comportamento e delle procedure messe in atto mediante il Modello;
- la mappatura delle Aree di rischio della IES;
- la dotazione ed attribuzione all'OdV della IES di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e correttezza di funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- a definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a verifica dei comportamenti aziendali, del funzionamento e aggiornamento del Modello.

### 3.5. Struttura del Modello

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di più "Parti Speciali" redatte in relazione alle tipologie, o gruppi di tipologie, di Reati previsti dal Decreto la cui commissione è astrattamente ipotizzabile all'interno della IES in ragione delle attività da essa svolta. Deve inoltre intendersi far parte integrante e sostanziale del Modello anche il Codice Etico.

E' inoltre in esame da parte del Consiglio di Amministrazione della IES la adozione del Modello anche nelle società da essa controllate o del suo Gruppo ove potrebbe essere creata un'analogia funzione di controllo che, a seconda dei casi, sarà attribuita a un organo *ad hoc* oppure sarà esercitata dal relativo Consiglio di Amministrazione in funzione di OdV come previsto dallo stesso Decreto per gli Enti di minori dimensioni. In tal ambito l'azione degli OdV delle società del Gruppo dovrà essere coordinata dall'OdV della IES, in quanto capogruppo, a garanzia di un'effettiva e uniforme vigilanza di Gruppo

Ai fini di quanto precede il Modello sarà comunicato a ciascuna società controllata del Gruppo che una volta adempiuto a tale compito dovrà darne comunicazione tempestiva alla IES.

### 3.6. Modifiche e integrazioni

Il presente Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente della IES: le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono operate dal Consiglio di Amministrazione della IES.

È peraltro riconosciuta agli Amministratori Delegati della IES la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Qualora applicabile, tutte le modifiche e integrazioni saranno comunicate tempestivamente alle società del Gruppo per il loro conseguente recepimento, con le opportune varianti a seconda del contesto in cui esse operano.

### 3.7. Parti Speciali e Codice Etico

La **Parte Speciale "A"** del presente Modello illustra la tipologia dei **Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio** e indica alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello.

La **Parte Speciale "B"** del presente Modello illustra la tipologia dei **Reati societari** e indica alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello.

La **Parte Speciale "C"** del presente Modello illustra la tipologia dei **Delitti di criminalità organizzata, Delitti contro l'industria e il commercio, Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Reati in materia di violazione del diritto d'autore e Reati transnazionali** e indica alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello.

La **Parte Speciale "D"** del presente Modello illustra la tipologia dei **Reati per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro** e indica alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello.

La **Parte Speciale "E"** del presente Modello illustra la tipologia dei **Delitti informatici e del trattamento illecito di dati** e indica alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello.

La **Parte Speciale "F"** del presente Modello illustra la tipologia del **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** e indica alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello.

Il Codice Etico contiene le regole di natura etica da osservarsi da parte di tutti i Destinatari ivi specificati nell'ambito dell'esercizio delle attività aziendali.

Le Parti Speciali "A", "B", "C", "D", "E" e "F" unitamente al Codice Etico costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello.

## 4. MAPPATURA DEI RISCHI

### 4.1. Costruzione e aggiornamento del Modello IES

La metodologia scelta per la costruzione e l'aggiornamento del Modello segue la strutturazione in fasi come definita dalle Linee Guida di Confindustria, al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Le fasi individuate in sede di costruzione del Modello sono state:

- Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 e delle attività strumentali alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi condizioni per la commissione dei reati; preliminare a questa fase è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, al fine di meglio comprendere l'attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.
- Identificazione dei soggetti chiave, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo: in questa fase attraverso delle interviste individuali con le persone di più alto livello organizzativo sono state raccolte le informazioni necessarie per comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti ai processi sensibili.
- Gap analysis rivolta ad individuare sia i requisiti organizzativi che caratterizzano un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, sia le azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente: è stata così effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina del Decreto e delle Linee guida. Attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal Decreto e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno esistente.
- Aggiornamento del Modello di Organizzazione, gestione e controllo: tale fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

### 4.2. Aree di Attività di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Le attività della IES che si ritengono poter presentare un rischio di commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione risultano essere:

- vendita di prodotti petroliferi all'estero con procedure di gara o a negoziazione diretta;

- compravendita a negoziazione privata di prodotti petroliferi in Italia con altre compagnie petrolifere (Contratti di Swap);
- vendita, con procedure di gara o a negoziazione diretta, di fuelcards a enti pubblici;
- gestione degli acquisti di greggio
- gestione delle autorizzazioni, concessioni, permessi per lo svolgimento dell'attività di produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi;
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione delle attività di smaltimento rifiuti e dei relativi adempimenti;
- gestione delle attività di calcolo e pagamento accise;
- gestione della rete distributiva con riferimento alle autorizzazioni e licenze;
- gestione amministrativa del personale (gestione dei trattamenti pensionistici, all'assunzione di esponenti di categorie protette o privilegiate, alla sicurezza sul lavoro e, soprattutto, ai controlli che la Pubblica Amministrazione svolge su queste attività);
- gestione contabilità e tributi (dichiarazioni fiscali e agli eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- percezione e utilizzazione di finanziamenti agevolati;
- gestione di *software* della, o connessi alla, o interagenti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- gestione delle sponsorizzazioni
- selezione del personale;
- nomina di dirigenti e di membri organi sociali.

#### 4.3. Aree di attività di rischio in relazione ai Reati societari

Le attività della IES che si ritengono poter presentare un rischio in relazione ai Reati societari risultano essere:

- redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali;
- gestione dei rapporti tra IES, società di revisione e collegio sindacale;
- rapporti con Autorità Pubbliche o di Vigilanza;



- operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee.

#### **4.4. Aree di attività di rischio in relazione ai Delitti di criminalità organizzata, Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Le attività della IES che si ritengono poter presentare un rischio in relazione ai Reati sopra richiamati sono:

- quelle concernenti le operazioni finanziarie o commerciali effettuate nei confronti di:
  - persone fisiche e giuridiche residenti nelle c.d. Nazioni “a rischio paese considerevole” menzionate nelle *c.d. liste delle nazioni a rischio* e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale e menzionate nelle c.d. *liste nominative*. Entrambe tali liste sono rinvenibili presso l'Ufficio Italiano Cambi ed in particolare sul relativo sito internet o possono essere pubblicate da altre istituzioni riconosciute nazionali o internazionali individuate dall'OdV;
  - società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

In tal ambito si sottolinea inoltre le operazioni compiute con riferimento o in connessione a operazioni di approvvigionamento o altre operazioni di carattere straordinario che comportano flussi finanziari all'estero o prestazioni o compensi a favore di Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori operanti nei paesi o rientranti nelle liste di cui sopra.

- quelle concernenti la vendita di prodotti finiti all'estero;
- quelle concernenti la gestione degli acquisti di greggio, di beni e servizi (incluse le consulenze) e la gestione dell'attività di smaltimento dei rifiuti;
- quelle concernenti la gestione dell'attività di tesoreria.

#### **4.5. Aree di attività di rischio in relazione ai Delitti contro l'industria e il commercio**

Le attività della IES che si ritengono poter presentare un rischio in relazione ai Delitti contro l'industria ed il commercio risultano essere:

- gestione della rete distributiva con riferimento alla vendita di prodotti finiti;
- gestione delle politiche commerciali.

#### **4.6. Aree di attività di rischio in relazione ai Reati in materia di violazione del diritto d'autore**

Le attività della IES che si ritengono poter presentare un rischio in relazione ai Reati in materia di violazione del diritto d'autore risultano essere:

- quelle concernenti l'utilizzo di programmi per elaboratore (per esempio: installazione di applicazioni informatiche per le quali non è stato sottoscritto un contratto di acquisto o una licenza d'uso);
- quelle concernenti la consultazione di banche dati di terzi (a titolo esemplificativo: l'estensione delle credenziali di accesso ad un numero di soggetti eccedente il quantitativo contrattualizzato).

#### **4.7. Aree di attività di rischio in relazione ai Reati per omicidio colposo e lesioni personali colpose personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Le attività della IES che si ritengono poter presentare un rischio in relazione ai Reati per omicidio colposo e lesioni colpose personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro risultano essere:

- le attività svolte nella Raffineria di Mantova e nel deposito ed in particolare:
  - la ricezione di greggio, prodotti finiti, chemicals, additivi;
  - la produzione di prodotti petroliferi di raffinazione, stoccaggio;
  - movimentazione e carico di prodotti finiti: gpl, benzina, gasolio, olio, combustibile, bitume, zolfo, virginnaphtha, carburanti avio.

La Raffineria rientra tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, la D. Lgs 334/99 – 238/05, per i quali, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto, è tenuto a redigere un Rapporto di Sicurezza ed, ai sensi dell'art. 7, a predisporre un sistema di gestione della sicurezza.

#### **4.8. Aree di attività a rischio in relazione ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Le attività della IES che si ritengono poter presentare un rischio in relazione ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati risultano essere quelle relative alla gestione dei sistemi informativi aziendali.

#### **4.9. Aree di attività a rischio in relazione al Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Le attività della IES che si ritengono poter presentare un rischio in relazione al Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria risultano essere quelle concernenti i rapporti con l'autorità giudiziaria.



## 5. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

### 5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento. Tale organismo (di seguito anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV") deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo", volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria nonché le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

IES è orientata nella scelta di un Organismo collegiale. L'OdV è composto da un numero dispari di membri (almeno tre), da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione di IES e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza per tre anni. I suoi membri potranno essere rinominati.

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le cause di **ineleggibilità** di seguito indicate.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;
  - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- *quater* Decreto Legislativo n. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di IES e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV, inoltre, sono sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

## 5.2. Conseguente individuazione della funzione di OdV nelle società controllate del Gruppo

Nelle società controllate del Gruppo, la creazione di una funzione di OdV sarà ottenuta secondo diverse modalità differenti.

Nelle società di grandi dimensioni, nonché in quelle di piccole dimensioni che tuttavia svolgono attività che presentano notevoli profili di rischio, sarà istituito un OdV che potrà essere anche costituito da un solo

soggetto dotato degli stessi requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità precedentemente indicati per i membri dell'OdV della IES.

### 5.3. Prerogative e risorse dell'OdV

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e delle specifiche capacità professionali da esse richieste, nello svolgimento dei propri compiti, l'OdV della IES sarà supportato da uno staff operativo (anche impiegato a tempo parziale) di cui ne determinerà i criteri di funzionamento e di organizzazione, e disporrà in via autonoma di adeguate risorse finanziarie.

L'OdV, predisporrà appositi documenti organizzativi interni con i quali verranno stabiliti i criteri di funzionamento dello staff operativo, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.

L'OdV potrà avvalersi della collaborazione di ulteriori soggetti appartenenti alle diverse direzioni aziendali, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività della IES e del Gruppo.

In ogni caso, l'OdV avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, nello staff operativo di cui sopra e comunque nell'organigramma della IES, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione dello stesso documento nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi il Presidente dell'OdV dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione della IES indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti sottostanti a tale richiesta. Tale richiesta di ulteriori fondi non potrà essere irragionevolmente respinta dal Consiglio di Amministrazione.

### 5.4. Funzioni e poteri dell'OdV

L'OdV si riunisce almeno quattro volte l'anno e può:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello (organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori, etc.);
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per questioni di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. In tali ipotesi, al fine di assicurare l'assoluta

riservatezza da parte dei medesimi consulenti la Società richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che attesti l'obbligo di riserbo più assoluto in ordine a qualsiasi informazione, notizia, segnalazione appresa nell'espletamento dell'incarico, nonché l'adesione alle regole etiche della Società;

- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale adozione delle sanzioni di cui *infra*;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui *infra*;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello;
- supportare l'Ufficio Legale per la definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

## 5.5. Verifiche periodiche

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'OdV dall'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla IES (o dalla relativa società) nell'ambito delle Aree di rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.
- verifiche sulle segnalazioni e le misure: annualmente saranno riesaminate tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'OdV e gli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di Reato previste dal Decreto.

Dei risultati di questa attività di verifica dovrà dare conto, seppure sommariamente, la relazione annualmente predisposta dall'OdV per il Consiglio di Amministrazione prevista nel paragrafo 8.2..

Ove il medesimo sia stato previsto ed applicato le società controllate del Gruppo, l'attività di verifica descritta sarà effettuata, dai rispettivi OdV, sotto la supervisione dell'OdV della IES e secondo le modalità che verranno definite da quest'ultimo.

## 6. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

### 6.1. Obblighi informativi nei confronti dell’OdV

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l’Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di: i) segnalazioni e di ii) informazioni.

L’Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell’ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all’OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003 (Privacy): gli atti dell’Organismo di Vigilanza devono essere contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all’espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall’ufficio.

#### i) Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate “a rischio” e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all’indirizzo **Organismo di Vigilanza di IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.** strada Cipata 79, 46100 – Mantova, che per posta elettronica all’indirizzo [odv@iesitaliana.it](mailto:odv@iesitaliana.it).

L’Organismo di Vigilanza valuterà tutte le segnalazioni ricevute e intraprenderà le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell’ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare.

L’OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l’identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di IES o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

#### ii) Le informazioni

I Destinatari del presente Modello sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente all’OdV le informazioni concernenti:



- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private;
- commesse attribuite da Enti Pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi sociali della IES sono tenuti a dare piena informazione all'OdV sulle questioni che rientrano nella competenza dell'OdV medesimo.

Tutti i Dipendenti, ovvero ogni dirigente e/o dipendente, della IES dovranno altresì comunicare, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite.

L'OdV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi.

L'OdV potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che gli competono al Consiglio di Amministrazione, agli altri organi sociali, e ai Dipendenti (i.e. dirigenti e dipendenti), facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'OdV.

L'OdV della IES deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione il sistema di poteri di volta in volta adottato dalla IES.

L'OdV può richiedere al Consiglio di Amministrazione (quando si tratti di amministratori o di membri di altri organi sociali) o alla Direzione Risorse Umane (nel caso di dipendenti e di dirigenti) l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'OdV in un archivio apposito, sia informatico che cartaceo e previa autorizzazione scritta dello stesso OdV potranno essere resi accessibili a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso OdV.

## 6.2. Obblighi informativi dell’OdV nei confronti degli organi societari

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di IES e riferisce in merito all’attuazione del Modello ed all’emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- 1) la prima, su base continuativa;
- 2) la seconda, a cadenza semestrale, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l’attività svolta nel semestre, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello. La relazione semestrale e quella annuale devono essere trasmesse sia al Consiglio di Amministrazione che al Collegio sindacale della Società.

L’OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un **piano di attività** previste per l’anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L’Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell’ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti “**controlli a sorpresa**”).

L’OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all’OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D’altra parte, l’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

## 7. SISTEMA DISCIPLINARE

### 7.1. Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

IES attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate. Tali misure tengono in espressa considerazione la possibilità di ampliamento, in un breve lasso temporale, dell'organico societario e pertanto contemplano anche figure attualmente non rinvenibili in Società.

### 7.2. Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti

Le violazioni del Modello organizzativo compiute dai Dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati nel pieno rispetto dell'art. 7 della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e del contratto collettivo di riferimento, ossia il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ENERGIA E PETROLIO, (di seguito CCNL), firmato il 30 marzo 2006 e rinnovato da ultimo in data 23 marzo 2010 per tutto l'anno 2012.

Per illecito disciplinare s'intende il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento contenute nel medesimo Contratto. Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello. Restano ferme e si intendono qui richiamate, come sopra precisato, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari ed all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento del **RICHIAMO VERBALE** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento dell'**AMMONIZIONE SCRITTA** si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

La **SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD OTTO GIORNI LAVORATIVI** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla SOCIETÀ), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla SOCIETÀ relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice etico adottato dalla SOCIETÀ o in ordine a tematiche ad essi relative.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI** si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

### 7.3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea fra quelle previste dal CCNL Dirigenti Industria, o da altro CCNL in vigore per il singolo dirigente, compresa, nei casi più gravi, la misura del licenziamento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 300/1970, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di dette violazioni, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

Costituisce illecito disciplinare anche la **mancata vigilanza** da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste

dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata. La violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

#### **7.4. Provvedimenti per inosservanza da parte degli amministratori**

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

#### **7.5. Provvedimenti per inosservanza da parte di non dipendenti**

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Consulenti, Collaboratori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

## **8. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO NEL GRUPPO**

### **8.1. Comunicazione iniziale**

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali che rilasciano attestato dell'avvenuta ricezione.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

### **8.2. Formazione del personale**

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo comprensivo degli allegati è obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sopra enucleato.

IES prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle parti speciali;
- l'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

### **8.3. Informativa ai terzi**

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. Terzi Destinatari attraverso l'opposizione di specifiche clausole contrattuali.

**PARTE SPECIALE**

**PARTE SPECIALE A**  
**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**  
**E IL SUO PATRIMONIO**

## 1. Tipologia dei reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano un gruppo di Reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che IES intrattiene con la Pubblica Amministrazione. E' opportuno, anzitutto, che il Modello li indichi e li descriva a tutti i suoi Destinatari (con particolare riferimento a coloro che sono coinvolti nelle funzioni (i) Direzione Amministrazione Finanziaria; (ii) Direzione Approvvigionamento e Pianificazione; (iii) Direzione di Raffineria; (iv) Direzione Commerciale Bitumi/GPL; (v) Direzione di Raffineria e (vi) Direzione Organizzazione e Risorse Umane).

### ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Il Reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

### ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)***

Il Reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il Reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di Reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

### ***Concussione (art. 317 c.p.)***

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo Reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di Reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della IES o, di una società del Gruppo, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della IES o, qualora applicabile, di una società del Gruppo).

### ***Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 319 c.p.)***

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.



L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale Reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Il Reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)***

Il Reato si potrebbe configurare nel caso in cui la IES o, allorquando il caso, una società del Gruppo sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il Reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

***Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

Il Reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il Reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Il Reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

***Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Il Reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il Reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

***Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

I soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati *ex lege* (v. art. 322-bis, co. 3, c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali **ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria**»<sup>3</sup>.

## 2. Aree a rischio

### 2.1 Individuazione delle Aree di rischio

I Reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle aree Aziendali (ivi incluse quelle del (i) Settore acquisti/appalti; (ii) Amministrativo; (iii) Finanziario; (iv) Direzione Approvvigionamento e Pianificazione; (v) Direzione Commerciale Bitumi/GPL; (vi) Direzione Organizzazione e Risorse Umane; (vi) Sistemi Informativi) che per lo svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito le "**Aree di rischio diretto**").

Sono da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree delle Attività Aziendali (Amministrativa e Finanziaria) che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e

---

<sup>3</sup> La norma è stata modificata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, art. 3.

utilità a pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito le “**Aree di rischio indiretto**”).

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la IES intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche in Italia e all'estero, le Aree di Rischio ritenute più specificamente a rischio sono state così individuate:

#### **Aree di rischio diretto**

- Vendita di prodotti petroliferi all'estero con procedure di gara o a negoziazione diretta;
- compravendita a negoziazione privata di prodotti petroliferi in Italia con altre compagnie petrolifere (Contratti di Swap);
- vendita, con procedure di gara o a negoziazione diretta, di fuelcards a enti pubblici;
- gestione degli acquisti di greggio
- gestione delle autorizzazioni, concessioni, permessi per lo svolgimento dell'attività di produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi;
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione delle attività di smaltimento rifiuti e dei relativi adempimenti;
- gestione delle attività di calcolo e pagamento accise;
- gestione della rete distributiva con riferimento alle autorizzazioni e licenze;
- gestione amministrativa del personale (gestione dei trattamenti pensionistici, all'assunzione di esponenti di categorie protette o privilegiate, alla sicurezza sul lavoro e, soprattutto, ai controlli che la Pubblica Amministrazione svolge su queste attività);
- gestione contabilità e tributi (dichiarazioni fiscali e agli eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- percezione e utilizzazione di finanziamenti agevolati;
- gestione di *software* della, o connessi alla, o interagenti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;

#### **Aree di rischio indiretto**

- selezione del personale;
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- nomina di dirigenti e di membri organi sociali;
- gestione delle sponsorizzazioni

Eventuali integrazioni delle sopra indicate Aree di rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione della IES, anche su parere e proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **3. Misure per la prevenzione**

### 3.1 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle Aree a rischio diretto

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, nonché a carico dei Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (i.e. artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di Reato.

E' fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica ecc.) in favore di pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- effettuare prestazioni a favore dei Partner Commerciali o Collaboratori Esterni o Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi a favore dei Partner Commerciali o Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla corrente prassi aziendale vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la IES. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* della IES. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso dei processi civili, penali o amministrativi;
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le Aree di attività di rischio individuate devono essere gestiti in modo unitario, attraverso la nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o gruppo di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle sopraccitate Aree di rischio;
2. gli accordi di associazione con i Partner Commerciali devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla IES dotati di adeguati poteri; nell'accordo il Partner Commerciale dichiara di essere a conoscenza del contenuto e delle prescrizioni del Modello e si impegna al loro rispetto;
3. gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti [dirigenti] appartenenti alla IES; nell'accordo il Collaboratore Esterno dichiara di essere a conoscenza del contenuto e delle prescrizioni del Modello e si impegna al loro rispetto;
4. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; il responsabile dell'operazione attesta la completezza e la veridicità delle informazioni che fornisce alla Pubblica Amministrazione;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente e direttamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
7. nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso *password* o firma digitale); l'operatore attesterà la veridicità, la completezza e l'autenticità dei dati immessi nel sistema informatico.

### 3.2 Aree a rischio indiretto: principi generali di comportamento

E' senz'altro consigliabile che il Modello preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Cautele particolari dovranno, ad esempio, accompagnare la scelta di collaboratori in genere, Collaboratori Esterni e liberi professionisti, l'assunzione del Personale, la nomina di dirigenti e di membri degli organi sociali e la gestione delle sponsorizzazioni. In questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte a impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

### Selezione del Personale

La selezione del Personale deve essere attribuita a una funzione aziendale *ad hoc* presso la Direzione Organizzazione e Risorse Umane.

I Destinatari coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale devono:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base della valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- scegliere il candidato attraverso una procedura che veda coinvolti almeno due soggetti della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, che attestano il loro intervento nel processo di assunzione con apposita dichiarazione sulla scheda del lavoratore assunto;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione e gestire una banca dati informatica in cui resti traccia di tutte le domande e dei processi di assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- curare che siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato.

È fatto esplicito divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

### Incarichi a Collaboratori Esterni e professionisti esterni

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi, è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori, consulenti e professionisti, quello che garantisce il miglior rapporto tra qualità e convenienza, tenendo in espressa considerazione i profili etici della parte (ivi compresa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico e al Modello organizzativo della Società richieste alle terze parti). L'individuazione del professionista o del collaboratore suddetto è compiuta dalla direzione aziendale che necessita della sua consulenza e deve essere approvata dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane. Gli incarichi maggiormente rilevanti e quelli che riguardano la complessiva attività della società possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato;
- garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/ professionista risulti da atto scritto che ne indica puntualmente il contenuto, lo stesso conferimento deve indicare, seppur approssimativamente, l'importo degli onorari che saranno riconosciuti;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D.lgs.231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed alla normativa vigente;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. La direzione aziendale competente alla liquidazione della parcella verifica la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il consulente che ha erogato il servizio. Ogni anomalia è segnalata alla Direzione Amministrazione Finanziaria e della segnalazione è data notizia all'OdV.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- impegnare la società con ordini / contratti verbali con il consulente;
- assegnare incarichi di consulenza a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura / parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento per prestazioni professionali inesistenti;

- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

#### Nomina di dirigenti e di membri degli organi sociali

Le delibere di nomina dei dirigenti e dei membri degli organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

#### Gestione delle sponsorizzazioni

La realizzazione dei progetti di sponsorizzazione deve essere adeguatamente definita e diffusa. La Società individua:

- gli ambiti in cui sono ammesse le sponsorizzazioni (ambito sociale, culturale, sportivo ecc.);
- le caratteristiche dell'iniziativa;
- i requisiti dei partner.

IES definisce un budget annuale delle sponsorizzazioni e utilizza idonei strumenti contrattuali, adeguatamente formalizzati. Le singole fasi del processo di sponsorizzazione sono tracciate per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni sottese alle scelte effettuate.

#### **4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Ufficio Legale provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo, secondo le modalità e i tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza.



**PARTE SPECIALE B**  
**REATI SOCIETARI**

## 1. Tipologia dei reati societari (ART. 25-ter del Decreto)

Per quanto concerne la Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-ter del Decreto, raggruppabili in 5 distinte tipologie.

Tutta la normativa in parola è stata in un primo momento riveduta e ampliata con il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha modificato l’intero Titolo XI del libro V del Codice civile (i.e. “*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*”) e successivamente modificata con la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

### 1.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

#### **False comunicazioni sociali (ARTT. 2621 E 2622 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi criminose (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) con condotta tipica in gran parte coincidente, che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori della società.

Nella ipotesi contravvenzionale, la pena è dell’arresto fino ad un anno e sei mesi; nella ipotesi delittuosa, occorre distinguere fra società quotate e non quotate: nel primo caso, la pena è da uno a quattro anni e si procede d’ufficio, nel secondo caso, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e per procedere occorre la querela della persona offesa (anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori).

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, o ancora tramite l’omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

A ciò si aggiunga che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

In considerazione di ciò, sono state introdotte delle “soglie”, al di sotto delle quali la punibilità è comunque esclusa:

- se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%;
- in ogni caso se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Da ultimo, occorre rammentare che la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori della Società: si tratta pertanto di un reato proprio.

## **1.2 Tutela penale del capitale sociale**

### ***Indebita restituzione dei conferimenti (ART. 2626 c.c.)***

La condotta si integra nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche simulatamente, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del Reato sono gli amministratori della Società; tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

### ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La condotta è punita con l'arresto fino ad un anno e la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il Reato.

Trattasi di Reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori.

### ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questa disposizione punisce l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi consentiti dalla legge, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno; stessa pena per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il Reato può essere commesso dagli amministratori della Società in relazione alle azioni della stessa.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del Reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

### ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; è prevista la procedibilità a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il Reato; soggetti attivi del Reato sono gli amministratori.

***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Il Reato si integra attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del Reato sono gli amministratori ed i soci conferenti; la pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

La fattispecie incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori.

Soggetti attivi del Reato sono solamente gli amministratori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il Reato; la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**1.3 Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali**

***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali; è prevista come pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329 e, nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno, con la procedibilità a querela della persona offesa.

L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il Reato può essere commesso da "chiunque": è pertanto strutturato come "reato comune".

**1.4 Tutela penale del mercato**

***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.

Anche questa fattispecie è strutturata come “reato” comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

## 1.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

### ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La norma individua due distinte ipotesi di Reato.

La prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma primo); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma secondo).

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di Reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni.

## 1.6 Disposizioni finali comuni

### ***Profitto di rilevante entità (art. 25-ter, comma secondo)***

Se, a seguito della commissione dei Reati indicati nella presente sezione, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

## 2. Aree a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di Reato sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio.

Le Aree di rischio ritenute più specificamente a rischio in relazione ai Reati societari sono considerate le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e delle comunicazioni sociali, in special modo quelle contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dai Soci.

La segnalazione di particolari Aree di rischio potranno essere eventualmente segnalate e integrate da parte del Consiglio di Amministrazione della IES, previa informativa all'OdV; in particolare, si segnala, fin da ora, la necessità di porre attenzione alle condotte definite di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.), ora non ancora richiamate nel Decreto, ma che lo potranno essere in futuro.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle Aree di rischio sopra indicate, vengono comunque indicati:

- i principi di comportamento che la IES intende porre a base della propria azione e di quella del Gruppo in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i Reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con l'organizzazione e la struttura interna e propria alla IES ed alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio;
- i compiti di verifica dell'OdV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

### 3. Principi generali di comportamento

3.1 E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

3.2 E' fatto espresso obbligo a carico dei predetti Destinatari di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in oggetto, segnalando anche eventuali interessi in conflitto;
- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori e dei soci, in particolare nella fase di acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed ai loro emittenti;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- d) assicurare il regolare funzionamento della società in oggetto e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) coordinare il lavoro svolto con il Collegio Sindacale e l'OdV, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- f) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile e artificiosa alterazione;
- g) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

### 3.3 Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- con riferimento al precedente punto 3.2 a:
  - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo;
  - omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in oggetto e del Gruppo;
- con riferimento al precedente punto 3.2b:
  - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dell'eventuale prospetto;
  - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
  - inficiare la comprensibilità del prospetto inserendo dati non richiesti, in grado di alterare le effettive esigenze informative dell'investitore;
- con riferimento al precedente punto 3.2c:
  - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma;
  - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - acquistare o sottoscrivere azioni della società in oggetto o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
  - distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento ai precedenti punti 3.2d ed e:
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale;
  - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto 3.2f:
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
  - pubblicare o divulgare notizie false, anche attraverso comunicati stampa, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- con riferimento al precedente punto 3.2g:
- omettere di effettuare, con la dovuta tempestività, correttezza e trasparenza, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di vigilanza cui sono soggette le Attività Aziendali, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
  - esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società in oggetto;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione,



rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

#### **4. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti**

Occorre ora indicare i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti sopra descritti, in relazione alle diverse tipologie dei Reati societari.

##### **4.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali**

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della eventuale o, qualora il caso, della relazione semestrale e del bilancio consolidato viene elaborata secondo i seguenti principi:

- in ogni unità organizzativa competente, verranno adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;
- verranno adottate misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- verranno adottate misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, di tale richiesta venga informato, senza indugio, l'OdV;
- verranno adottate misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, di tale richiesta venga informato senza indugio, l'OdV;
- verranno adottate misure idonee a identificare un responsabile per il controllo delle informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- sarà previsto l'obbligo in capo a chi fornisce le informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate, di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse.

Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, deve essere allegata copia dei documenti eventualmente richiamati.

##### **4.2 Prospetti informativi**

La redazione, o partecipazione alla eventuale redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure fondate sui seguenti principi:

- verifica, nella misura massima possibile, delle correttezza dei dati o delle informazioni, nonché, ove tale verifica non sia ragionevolmente possibile, acquisizione dell’attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l’informazione proviene;
- controllo rigoroso sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione alla valutazione del contributo proveniente dagli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto;
- informazione sulle norme in materia di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti;
- informativa all’OdV, da parte del responsabile dell’operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o la partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e delle procedure aziendali predette e, al termine dell’operazione, dell’avvenuta pubblicazione.

#### **4.3 Tutela del capitale sociale**

Tutte le operazioni sul capitale sociale della IES, nonché quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, anche nell’ambito del Gruppo, devono essere svolte nel rispetto della legge, in particolare si dovranno rispettare i seguenti principi:

- valutazione delle operazioni da porre in essere e informativa ai membri del Consiglio di Amministrazione, evitando operazioni di cui gli organi deliberativi siano all’oscuro, con l’invito a tutte le funzioni responsabili ad evitare detto comportamento;
- informazione sulle norme in materia di reati ed illeciti amministrativi a tutela del capitale sociale, in particolare in occasione di eventuali modifiche normative;
- informativa all’OdV di ciascuna iniziativa/proposta proveniente dalle Divisioni/Direzioni della IES o dalle società del Gruppo, per consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

#### **4.4 Regolare funzionamento della società**

Al fine di prevenire la commissione del Reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e, ove prevista, della società di revisione, sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;

- messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutta la documentazione sulla gestione della società di cui il Collegio necessita per le sue verifiche periodiche;
- attribuzione all'OdV dei compiti di coordinare la raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo, di valutarne la validità e disporre la consegna o comunicazione;
- diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il *management* e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo e, ove prevista, alla società di revisione la massima collaborazione, trasparenza e correttezza professionale;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

#### 4.5 Aggiotaggio

Al fine di prevenire la commissione del Reato di aggioaggio, nel pieno rispetto della tutela degli investitori, sono previste le seguenti regole:

- adozione, mediante la previsione della partecipazione di due o più soggetti al compimento delle attività a rischio, delle relative procedure di monitoraggio e controllo, con la nomina di un responsabile dell'operazione;
- informazione sulle norme in materia di aggioaggio;
- predisposizione di idonea struttura di verifica sul contenuto dei comunicati stampa e successiva autorizzazione alla divulgazione degli stessi; analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- idonea struttura di autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie o di altre società;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

#### 4.6 Attività soggette a vigilanza

Con riferimento alle attività della IES soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alla normativa vigente, al fine di prevenire la commissione dei Reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base a tali principi fondamentali:

- effettuazione delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- trasmissione dei documenti previsti in leggi e regolamenti (bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;

- correttezza, professionalità e trasparenza nella condotta da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi, in particolare con la messa a disposizione, con tempestività e completezza, dei documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
- esistenza di un sistema informativo affidabile e controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle Autorità di vigilanza;
- predisposizione di idonei strumenti per la messa a disposizione dell'OdV di detta documentazione, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

## **5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Responsabile della Direzione/Funzione interessata provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo, secondo le modalità e i tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza.

**PARTE SPECIALE C**  
**ALTRI REATI**

**1. La tipologia dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d'autore e dei reati transnazionali(Artt. 24-ter, 25 bis1, 25 – quater, 25-octies, 25-novies e art. 10 l. 146/2006)**

Per quanto concerne la Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati, ovvero i Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter), i Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1), i Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico(art. 25-quater), i Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies), i Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) ed i Reati transnazionali (art. 10 l. 146/2006).

Tali Reati benché meno attuali e più aleatori di quelli contemplati nella Parte Speciale "A" e nella Parte Speciale "B" sono, comunque, presi in considerazione dal Modello al fine di mettere in condizione l'OdV nel poter compiutamente vigilare sulla efficacia e osservanza del Modello così come compiutamente orientare i Destinatari al rispetto del Modello stesso e avere cognizione degli ulteriori rischi cui la IES può andare incontro a causa della responsabilità amministrativa di cui al Decreto ed all'effettivo svolgimento delle proprie Attività Aziendali anche prescindendo dalla maggior attualità ed aleatorietà dei Reati ivi previsti.

**1.1 Delitti di criminalità organizzata**

***Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)***

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

***Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)***

Il più grave reato associativo previsto dall'art. 416 bis c.p. differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell'associazione criminale, definita dal secondo comma del medesimo art. 416 bis. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione), valgono le indicazioni riportate sub art. 416.

***Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)***

***Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.)***

L'art. 630 punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

***Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);***

***Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)***

## **1.2 Delitti contro l'industria e il commercio**

### ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

L'art. 513 punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

### ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

L'art. 513-bis punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

### ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

L'art. 514 punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

### ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

L'art. 515 punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

### ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

L'art. 517 punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un due e con la multa fino a ventimila euro.

### ***Circostanza aggravante (art. 517-bis c.p.)***

### ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai

consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)***

***Circostanza attenuante (art. 517-quinquies)***

### **1.3 Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

***Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)***

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)***

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

E altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)***

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel Reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)***

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o



metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)***

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il Reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)***

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il Reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

***Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)***

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)***

Tali ipotesi di Reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

***Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)***

Tali ipotesi di Reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del c.p. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p.

***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico ed assistenza agli associati (artt. 270 bis e 270 ter c.p.)***

Il soggetto passivo è lo Stato come Ente democraticamente strutturato e come Ente chiamato a proteggere la persona umana per le cui esigenze la struttura democratica è una “conditio sine qua non”.

***Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti dalle leggi speciali***

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell’osservanza del D.Lgs.231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l’art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell’art. 25-quater, presupposto per l’affermazione della responsabilità dell’ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

***Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell’art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999***

Ai sensi del citato articolo 2, commette un Reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell’allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i Reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un Reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un Reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di un o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- i. deve essere compiuto al fine facilitare l’attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un Reato sopra descritto; o

- ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del Gruppo è di compiere un Reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare la fattispecie di Reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del Reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso l'agente dovrà provvedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

#### **1.4 Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

##### ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

L'articolo 648 c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

##### ***Riciclaggio (648-bis c.p.)***

L'articolo 648-bis c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

##### ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)***

L'articolo 648-ter c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

#### **1.5 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

##### ***Art. 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio***

L'art. 171 prevede che chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

##### ***Art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633***

L'art. 171 bis sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il reato si configura anche se:

- il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

**Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633**

Il delitto di cui all'art. 171-ter, contempla molteplici ipotesi delittuose che prevedono la punibilità di chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi

di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Per tali ipotesi, se il fatto è commesso per uso non personale, viene prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

2. Inoltre è altresì punibile con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera), a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

**Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

**Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633**

L'art. 171-octies sanziona chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

## **1.6 Reati transnazionali (art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146)**

### ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

Il delitto si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

### ***Associazione di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.)***

Il delitto si configura allorquando tre o più persone costituiscono un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

### ***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (d.p.r. n. 43/1973, art. 291 - quater)***

Il delitto si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

### ***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (d. pr. n. 309/1990, art. 74)***

Il delitto si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, esportare, importare, acquistare, ricevere a qualsivoglia titolo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope.

### ***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (d. lgs. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5)***

Il delitto si configura allorquando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al testo unico sull'immigrazione approvato con il D. Lgs. 286/1998, ovvero procuri l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, oppure, fuori dei casi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle predette condotte criminose, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il delitto si configura allorquando taluno, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

**Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Il delitto si configura allorquando chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

## 2. Aree a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di Reato sopra descritte possono delinearsi, anche se per via alternativa a remota, alcune aree astrattamente a rischio ed in particolare:

- a) per i **Reati di criminalità organizzata, i Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e per i Reati transnazionali** di cui agli artt. 24-ter e 25-quater, 25-octies del Decreto e all'art. 10 della l. 146/2006, sono a rischio le aree concernenti:
- le operazioni finanziarie o commerciali effettuate nei confronti di:
    - a. persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a elevato rischio ricompresi nelle categorie di Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportate all'interno delle liste nominative entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (ivi incluse, ma non limitate, quelle indicate alla voce "Contrasto Finanziario al Terrorismo") o pubblicate da altre istituzioni riconosciute nazionali o internazionali;
    - b. società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.
  - la vendita di prodotti finiti all'estero;
  - la gestione degli acquisti di greggio, di beni e servizi (incluse le consulenze) e la gestione dell'attività di smaltimento dei rifiuti;
  - la gestione dell'attività di tesoreria.
- b) per i **Delitti contro l'industria e il commercio** di cui all'art. 25-bis1 del Decreto, le aree di rischio sono considerate poter essere le seguenti:
- gestione della rete distributiva con riferimento alla vendita di prodotti finiti;
  - gestione delle politiche commerciali.
- c) per i **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** di cui all'art. 25-novies del Decreto, le aree di rischio sono considerate poter essere le seguenti:
- utilizzo di programmi per elaboratore (per esempio: installazione di applicazioni informatiche per le quali non è stato sottoscritto un contratto di acquisto o una licenza d'uso);
  - consultazione di banche dati di terzi (a titolo esemplificativo: l'estensione delle credenziali di accesso ad un numero di soggetti eccedente il quantitativo contrattualizzato).

## 3. Principi generali di comportamento

In relazione ai Reati di criminalità organizzata, Delitti contro l'industria e il commercio, Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e Reati transnazionali la Società prevede a carico dei Destinatari l'espresso divieto di:

- i. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati sopra menzionati;
- ii. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- iii. utilizzare anche occasionalmente IES o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire di agevolare la commissione di detti Reati.

Con particolare riferimento ai Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, nell'ambito delle Aree di rischio ipotizzate, vige l'espresso divieto di:

- i. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti, anche tramite l'elusione del "Piano di Security" della IES, concernente le Raffinerie ed il Deposito di Mantova, adottato in conformità al Codice ADR nel capitolo 1.10.32 relativo alle merci pericolose ad Alto Rischio;
- ii. utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25-*quater* del Decreto;
- iii. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui all'art. 25-*quater* del Decreto;
- iv. eseguire o porre in essere commesse o operazioni commerciali e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta è persona, con persone fisiche o giuridiche (a) i cui nominativi siano contenuti nelle liste di cui in precedenza o da soggetti controllati quando tale rapporto di controllo sia noto o (b) che siano residenti nelle liste paesi salvo preventiva richiesta all'OdV che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti mediante parere vincolante in merito per gli Esponenti Aziendali;
- v. eseguire o porre in essere operazioni che possano presentare aspetti anomali per tipologia o oggetto e/o che possano comportare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti, salva preventiva richiesta di suggerimenti e pareri all'OdV che emetterà parere vincolante in merito;
- vi. eseguire prestazioni o riconoscere compensi a favore dei Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori che non abbiano adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione all'incarico da svolgere e alle prassi vigenti in materia.

#### 4. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Per i **Reati di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e per i Reati transnazionali** di cui agli artt. 24-*ter* e 25-*quater* del Decreto e all'art. 10 della l.



146/2006, l'elenco delle liste paesi e delle liste nominative è rinvenibile presso l'ufficio dell'OdV ed è reso disponibile sulla rete informatica.

Si richiamano in particolar modo le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e di operazioni straordinarie internazionali che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Per i Destinatari in relazione ai delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico ed ai reati transnazionali, nell'ambito delle Aree di rischio ipotizzate, vige quindi l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra;
- eseguire o porre in essere commesse o operazioni commerciali e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta è persona, con persone fisiche o giuridiche (a) i cui nominativi siano contenuti nelle liste di cui in precedenza o da soggetti controllati quando tale rapporto di controllo sia noto o (b) che siano residenti nelle liste paesi salvo preventiva richiesta all'OdV che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti mediante parere vincolante in merito per gli Esponenti Aziendali;
- eseguire o porre in essere operazioni che possano presentare aspetti anomali per tipologia o oggetto e/o che possano comportare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti, salva preventiva richiesta di suggerimenti e pareri all'OdV che emetterà parere vincolante in merito;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi a favore dei Collaboratori Esterni, partner e fornitori che non abbiano adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione all'incarico da svolgere e alle prassi vigenti in materia.

Inoltre gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali specifici e, qualora il caso, potranno essere trasformati in espresse procedure interne o di espresi interventi da parte dell'OdV:

- ogni operazione finanziaria o di vendita o acquisto di materiali, posta in essere deve contemplare la conoscenza del beneficiario diretto, e quando possibile indiretto, dei relativi fondi;
- operazioni di significativo importo devono essere perfezionate con persone fisiche e/o giuridiche nei confronti delle quali sono state preventivamente svolte adeguate verifiche e accertamenti ivi incluso l'appartenenza o meno alle liste di cui in precedenza;
- qualora IES includa nelle proprie operazioni residenti dei paesi a rischio o soggetti inclusi nelle liste nominative o che siano controllati notoriamente da questi tali operazioni devono essere bloccate ed essere rimesse al vaglio interno dell'OdV;

- qualora ad IES vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV che emetterà parere vincolante al riguardo;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti, Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

Per i **Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** di cui all'art. 25-*octies* del Decreto i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate devono:

- creare uno specifico dossier fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative dello stesso, ovvero: il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica svolta, i bilanci di esercizio dell'ultimo anno (ove presente) eventuali procedimenti penali al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti con le quali la Società opera;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner commerciali;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dai Procuratori espressamente delegati, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti.

È altresì fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti, partner e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Per i **Delitti contro l'industria e il commercio** di cui all'art. 25-*bis*1 del Decreto, la Società vieta di:

- vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

- consegnare ai propri acquirenti una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- mettere in circolazione sotto qualsiasi forma oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- porre in essere comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria o commercio ovvero atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'ambito dell'offerta sul mercato di beni/servizi da parte della Società.

Per i **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** di cui all'art. 25-*novies* del Decreto la Società vieta l'uso non autorizzato di:

- opere dell'ingegno di carattere creativo (opere letterarie, composizioni musicali, opere della scultura, disegni, opere fotografiche e cinematografiche, ecc.),
- programmi per elaboratore (in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore);
- banche-dati (intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) di terzi per le quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

## 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Direzione/Funzione interessata provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo, secondo le modalità e i tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza.

**PARTE SPECIALE D**  
**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI**  
**COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN**  
**VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA**  
**DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

## **1. La tipologia dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies* del Decreto)**

L'art. 25-*septies* del Decreto, inserito dall'art. 9 comma 1 della L. 23 agosto 2007 n. 123 e sostituito dall'art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto pertanto estende la responsabilità amministrativa dell'Ente alle ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime che siano cagionate con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In proposito è opportuno precisare che, ai sensi degli art. 583 del codice penale, la lesione personale è "grave" se (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione si intende invece "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 del codice penale, se dal fatto deriva (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### ***Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)***

L'art. 589 del codice penale punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. Costituisce circostanza aggravante di tale fattispecie la circostanza che il fatto sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' altresì circostanza aggravante la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

### ***Lesioni Personali Colpose (art. 590, terzo comma, c.p.)***

L'art. 590 del codice penale punisce invece chiunque cagioni ad altri per colpa le lesioni personali. Il terzo comma dell'art. 590 c.p., richiamato dall'art. 25-*septies* in esame, prevede come circostanza aggravante il fatto che il reato sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

## **2. Aree a rischio**

### **2.1. Individuazione delle Aree di rischio**

I Reati considerati trovano come presupposto la realizzazione di condotte che, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro, pongano a rischio la salute e l'incolumità fisica dei Dipendenti e dei lavoratori in genere.

Sono pertanto da considerarsi a rischio, in relazione ai Reati in esame nella presente parte speciale, tutte le Attività Aziendali (e le relative aree) il cui svolgimento esponga a rischio l'incolumità e la salute dei Dipendenti e lavoratori.

Tenuto conto della attività svolte dalla IES, le aree ritenute più specificamente a rischio sono state così individuate:

## **2.2. Aree a rischio diretto**

In relazione ai Reati e alle condotte criminose esplicitate, rientrano nelle aree ritenute più specificamente a rischio, ai fini della presente Parte Speciale "D", tutte le aree aziendali dove vengono svolte, da parte dei Dipendenti e dei lavoratori in generale, le Attività Aziendali tipiche della IES e del Gruppo.

In ragione infatti della particolare natura dei Reati oggetto della presente Parte Speciale (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), tutte le aree in cui vengono svolte le attività della IES e del Gruppo devono ritenersi, nessuna esclusa, a rischio diretto, come pure indiretto, per la commissione di uno dei Reati qui oggetto di analisi.

## **2.3. Aree a rischio particolarmente alto**

In relazione ai Reati e alle condotte criminose esplicitate, rientrano invece nelle aree ritenute a rischio particolarmente alto la Raffineria ed il Deposito di Mantova, nonché il deposito costiero di Porto Marghera della IES, ove vengono svolte quotidianamente le attività di (i) ricezione di greggio, prodotti finiti, chemicals, additivi; (ii) produzione di prodotti petroliferi di raffinazione, (iii) stoccaggio, (iv) movimentazione e carico di prodotti finiti (gpl, benzina, gasolio, olio combustibile, bitume, zolfo, virginnaphtha e carburanti avio).

È necessario in proposito precisare che la raffineria rientra tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in quanto vi si trovano sostanze pericolose nelle quantità indicate dall'Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334, così come modificato dal Decreto Legislativo 21 settembre 2005 n. 238. Ai sensi di tali disposizioni normative, ed in relazione alla raffineria, IES ha provveduto a redigere il Rapporto di Sicurezza e ha predisposto un idoneo sistema di gestione della sicurezza che prevede e disciplina l'adozione di una serie di procedure al fine di prevenire gli incendi rilevanti, connessi alle sostanze pericolose presenti all'interno della raffineria, e di limitarne le conseguenze.

## **3. Principi generali di comportamento**

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle Aree a rischio diretto

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti in quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e più in generale con la normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, che possano mettere a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
4. porre in essere comportamenti in contrasto con il Documento di Politica per la Prevenzione degli incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 334/99 e con i protocolli di sicurezza ivi contenuti.

Ai fini dell'attuazione dei principi comportamentali per i Destinatari in relazione ai delitti di cui in parola, nell'ambito delle Aree di rischio ipotizzate, vige l'espresso obbligo di:

- perseguire, per quanto di propria competenza, la sicurezza e la salute dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro;
- mettere in atto, di concerto con i responsabili preposti, ogni azione ed iniziativa utile a prevenire incidenti di qualsiasi tipo, al fine di ridurre al minimo le eventuali conseguenze per le persone, l'ambiente e la IES stessa;
- rispettare la legislazione in tema di sicurezza e salute dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro nonché quella in tema di controllo dei pericoli di incidente rilevante;
- garantire ed assicurare, per quanto di propria competenza, il rispetto dei regolamenti interni e le procedure di sicurezza interne;
- organizzare all'interno dell'azienda corsi di formazione in tema di sicurezza sul lavoro e di successivo aggiornamento, non necessariamente subordinati ad eventuali modifiche legislative intervenute nel frattempo, in modo tale che il Personale, ed in generale tutti i lavoratori, sia sensibilizzato alla sicurezza sui luoghi di lavoro e formato sulla natura dei rischi relativi alla sicurezza, oltre che addestrato per operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le Attività Aziendali, sia in condizioni operative ordinarie che in caso di emergenza; promuovere l'informazione, la formazione e l'addestramento del Personale e dei lavoratori in generale nonché informare, per quanto di competenza, visitatori e i collaboratori esterni od occasionali che accedano alle aree aziendali;
- conoscere e rispettare integralmente le disposizioni e le procedure previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, nonché quelle contemplate dal Sistema di Gestione della Sicurezza in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti.

### 3.1. Aree di attività a rischio particolarmente alto

Nell'ambito dei settori di attività rientranti tra quelli indicati come a rischio particolarmente alto in relazione alla commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, nel corso del mese di febbraio

2007 IES ha adottato il Documento di Politica per la prevenzione degli incendi rilevanti in relazione alle sostanze pericolose che si trovano presso la raffineria ed il deposito di Mantova, nonché il deposito costiero di Porto Marghera ai sensi del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334, così come modificato dal Decreto Legislativo 21 settembre 2005 n. 238.

Ai fini dell'attuazione dei principi comportamentali per i Destinatari in relazione ai Reati delitti di cui in parola, nell'ambito delle Aree di rischio ipotizzate, vige l'espresso obbligo di:

- perseguire la sicurezza del Personale e dei Dipendenti della IES, degli appaltatori e più in generale di ogni persona presente nelle aree a rischio indicate;
- mettere in atto ogni azione ed iniziativa utile a prevenire incidenti rilevanti, al fine di ridurre al minimo le eventuali conseguenze per le persone, l'ambiente e le proprietà;
- rispettare la legislazione in tema di controllo dei pericoli di incidente rilevante;
- garantire il rispetto dei propri regolamenti e procedure di sicurezza interni, periodicamente verificati, aggiornati ed adeguati ovunque ritenuto necessario per migliorare la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- promuovere e ricercare l'applicazione di standard avanzati per il miglioramento continuo della sicurezza;
- garantire che tutto il Personale ed i Dipendenti in generale siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le attività;
- promuovere l'informazione, la formazione e l'addestramento del Personale degli appaltatori, nonché informare i visitatori ed gli enti interessati;
- attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza valutandone periodicamente la conformità, l'efficacia e l'efficienza, provvedendo alle necessarie revisioni ed aggiornamenti;
- coinvolgere attivamente nella Gestione della Sicurezza l'intera organizzazione delle aree a rischio, dirigenti, preposti, lavoratori e loro Rappresentanti per la Sicurezza, nonché gli appaltatori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni;
- valutare periodicamente i rischi di incidente rilevante connessi con la propria attività, individuando gli obiettivi di sicurezza e definendo i conseguenti programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza operativa delle aree a rischio;
- assicurare il controllo di ogni eventuale emergenza, mediante piani adeguati ed in stretto coordinamento con le Autorità competenti, anche in relazione alle necessità di informazione della popolazione;
- mantenere un rapporto di massima collaborazione, chiarezza e trasparenza con la collettività esterna e con le sue istituzioni;
- diffondere la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tra i dipendenti, fornitori, appaltatori e qualsiasi altra persona terza che acceda alle Aree di rischio.



#### 4. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

In relazione alle Aree di rischio di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, gli Enti Aziendali sono tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali specifici che, se del caso, potranno anche essere trasformati in espresse procedure interne o in espresi interventi da parte dell'OdV:

- dovranno essere accuratamente seguite e rispettate tutte le procedure volte a garantire la sicurezza e la salute dei Dipendenti all'interno dei luoghi di lavoro adottate dalla IES e dal Gruppo ai sensi della normativa antinfortunistica e dei relativi regolamenti aziendali. Il rispetto di tali procedure verrà garantito anche attraverso controlli periodici a campione che verranno effettuati direttamente dal Responsabile per la Sicurezza ai sensi della L. 626/1994 ovvero, in alternativa, da soggetti dotati delle necessarie competenze tecniche in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro dallo stesso espressamente delegati;
- ogni attività potenzialmente a rischio della salute e della sicurezza dei Destinatari (inclusi i Dipendenti) non espressamente prevista dalle procedure già previste ed adottate dalla IES e dal Gruppo dovrà essere preventivamente esaminata in ogni suo dettaglio dal Responsabile per la Sicurezza ai sensi della D. Lgs. 81/2008 ed espressamente autorizzata dallo stesso. Insieme all'autorizzazione, il medesimo Responsabile dovrà regolamentare e disciplinare in maniera dettagliata le modalità di svolgimento della attività a rischio oggetto di esame;
- con cadenza annuale il Responsabile della Sicurezza, di concerto con l'OdV verificherà l'adeguatezza degli impianti, predisponendo, ove necessario, una proposta relativa alle migliorie, agli adeguamenti ed alle sostituzioni di materiali dallo stesso ritenute necessarie o anche solo consigliabili; tale proposta verrà sottoposta al CdA per l'approvazione dei provvedimenti necessari in merito;
- ogni azione intrapresa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro deve essere adeguatamente documentata. Ogni documento verrà raccolto in un archivio organizzato all'uopo e facilmente consultabile al fine di rintracciare l'azione attuata.

#### 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Direzione/Funzione interessata provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo, secondo le modalità e i tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza.

**PARTE SPECIALE E**  
**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

## 1. La tipologia dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

### ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)***

L'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

### ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)***

L'art- 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

### ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)***

L'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

### ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

### ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

### ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

### ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)***

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)***

L'art. 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)***

L'art. 615-quinquies punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

***Documenti informatici (491-bis c.p.)***

L'art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)***

L'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **2. Aree a rischio**

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività societarie potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria<sup>4</sup>, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di *virus* o programmi illeciti.

## **3. Principi generali di comportamento**

---

<sup>4</sup> Con questa espressione devono intendersi, tra gli altri, gli atti amministrativi formati a mezzo computer e disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche (dpr 600/1973); gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, gli atti registrati su supporto ottico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato innanzi indicate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico, nonché alle norme aziendali di cui al Documento Programmatico per la Sicurezza.

#### 4. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti).
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;

- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornamento periodiche delle *password*, secondo le regole di cui agli ordini di servizio;
- non installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla funzione aziendale centrale di Information Technology;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione sensibile;
- verifica, per quanto di sua competenza, che gli ordini di servizio e le procedure aziendali diano attuazione ai principi e alle regole di prevenzione di seguito indicate;
- informa tempestivamente l'Organismo di vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nello svolgimento delle attività sensibili, da parte della funzione o dell'area di sua competenza;
- garantisce il flusso informativo nei confronti dell'Organismo di vigilanza.

Nella **gestione dei sistemi informativi**, le norme aziendali danno attuazione ai seguenti principi:

- i *server* applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso ai suddetti locali sia riservato al solo personale IT;
- l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *user id* e *password* utente con scadenza 6 mesi;
- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente disponga di una *user* e *password* personale;
- la rete sia protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

## 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile dei Sistemi Informativi provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo, secondo le modalità e i tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza.



**PARTE SPECIALE F**  
**DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE**  
**DICHIARAZIONI A RENDERE DICHIARAZIONI**  
**MENDACIALI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**



## 1. La tipologia dei delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Per quanto concerne la Parte Speciale "F", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione del Reato in essa contemplato indicato nell'art. 25-*novies* del Decreto.

### ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis)***

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere<sup>5</sup>, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

## 2. Aree a rischio

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività societarie potrebbe presentarsi l'eventualità di commissione del reato sopra richiamato nel caso in cui un dipendente imputato o indagato venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

## 3. Principi generali di comportamento

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato sopra indicato.

## 4. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

In particolare, è fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;

---

<sup>5</sup> Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

- indurre il Destinatario, nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l’attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L’Organismo di Vigilanza può informarne xxx o altri Responsabili della Società, nonché prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti;
- l’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all’attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

## 5. Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Direzione/Funzione interessata provvede a comunicare, in forma scritta, all’Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo, secondo le modalità e i tempi definiti dall’Organismo di Vigilanza.

**CODICE ETICO DEL GRUPPO MOL  
IMPLEMENTATO IN IES**

## I. INFORMAZIONI SUL CODICE

Il Codice Etico del Gruppo MOL (da qui in avanti, “il Codice” o “il Codice Etico”) descrive le potenziali violazioni al Codice che i dipendenti potrebbero trovarsi ad affrontare, fornisce linee guida per riconoscere e gestire le questioni etiche e spiega come riferire i casi di comportamenti eticamente inaccettabili. Alcune sue Parti ed argomenti potrebbero interessare prevalentemente alcune mansioni o unità piuttosto che altre. Poiché, però, anche un singolo comportamento personale contrario alle regole di integrità può danneggiare la reputazione duramente acquisita dalla società e compromettere la fiducia che il pubblico ripone nella stessa, ciascun dipendente del Gruppo MOL è tenuto a conoscere l'intero Codice. Il Codice è stato adottato dal Comitato Direttivo della Società Capogruppo e rappresenta l'impegno a promuovere una cultura aziendale che incoraggi il comportamento etico ed il rispetto della legge.

I dipendenti del Gruppo MOL dovrebbero essere consapevoli del fatto che:

- il Codice non può prevedere ogni possibile situazione né descrivere ogni argomento trattato nel dettaglio. In caso di situazioni suscettibili di generare dubbi, i dipendenti, prima di agire, dovrebbero chiedere chiarimenti e/o istruzioni. Le informazioni su come fare domande e sollevare dubbi sono contenute nella Parte terza del Codice;
- molti degli argomenti affrontati dal presente Codice sono spiegati in maggiore dettaglio nei regolamenti interni in vigore nel Gruppo;
- la lettura del presente Codice non sostituisce la necessità di osservare politiche, regolamenti e procedure interni;
- il Codice non contempla necessariamente tutti i requisiti di legge applicabili. Nel caso in cui sussistano requisiti di legge più restrittivi, essi sono da considerarsi prevalenti. In caso di conflitti tra i requisiti di legge e le disposizioni del presente Codice, i dipendenti dovrebbero chiedere chiarimenti ed informazioni prima di agire.

Il Codice si applica a tutte le società del Gruppo MOL, ai loro Consigli di Amministrazione, a tutte le società e gli enti controllati o partecipati nei quali il Gruppo MOL detenga o controlli, direttamente o indirettamente, più del cinquanta per cento (50%) dei diritti di voti o di proprietà, oltre che alla dirigenza

e ai dipendenti delle società del Gruppo. Il Codice dovrebbe inoltre essere osservato dagli agenti e dai rappresentanti della Società, compresi i consulenti. Il Codice si applica inoltre a tutti gli appaltatori ed i rivenditori delle società del Gruppo MOL.

Il Codice Etico è organizzato in base ai principali gruppi di soggetti interessati (di seguito “stakeholders”) al Gruppo MOL. Ciò significa che nella seconda Parte troverete norme e regole suddivise in base alla categoria di stakeholders più importanti in relazione ad un determinato problema etico. Il Codice copre i seguenti gruppi di stakeholder e questioni etiche:

- clienti;
- azionisti (trasparenza delle informazioni finanziarie; contabilità; proprietà societarie; proprietà intellettuale ed altre informazioni protette; insider trading; sistemi digitali);

- dipendenti (prevenzione delle discriminazioni; conseguimento di informazioni ed espressione di opinioni; molestie; privacy e riservatezza dei dipendenti; lavoro minorile e lavoro forzato);
- salute, sicurezza e ambiente;
- relazioni istituzionali e coinvolgimento nell'attività politica;
- comunità locali e società civile;
- fornitori, partner commerciali (conflitti di interesse);
- concorrenti.

La terza Parte del Codice descrive le modalità attraverso le quali i dipendenti del Gruppo MOL possono sollevare questioni etiche e fornisce informazioni sulle funzioni aziendali alle quali rivolgersi a tal fine. Nella sezione in questione è possibile anche trovare informazioni sul Comitato Etico del Gruppo MOL.

Il presente Codice, nella revisione approvata nell'anno 2006, sostituisce ogni precedente versione del Codice Etico delle società del Gruppo MOL.

## II. NORME DI COMPORTAMENTO INDIVIDUALE

### CLIENTI

Un approccio corretto ed onesto verso i clienti (tanto esterni quanto interni), ed il soddisfacimento dei loro bisogni ed interessi rappresentano le premesse di un rapporto commerciale continuativo e di successo con gli stessi.

Pertanto, i dipendenti del Gruppo MOL dovranno:

- prestare attenzione ai bisogni del cliente, monitorando, valutando e migliorando continuamente i nostri prodotti, servizi, tecnologie e procedure per fornire qualità, sicurezza ed innovazione in ogni fase dei processi di sviluppo, produzione e distribuzione;
- rispettare i più elevati standard di comportamento nella comunicazione con i clienti;
- fornire informazioni tempestive, adeguate, accurate e comprensibili sui nostri prodotti e servizi;
- rispettare i principi standard di comunicazione in tutte le comunicazioni scritte con clienti esterni;
- essere veritieri in tutte le comunicazioni esterne.

### AZIONISTI

È nostra responsabilità tutelare l'investimento degli azionisti e fornire risultati a lungo termine che siano competitivi rispetto a quelli delle altre società leader del settore.

### **Trasparenza delle informazioni finanziarie; contabilità.**

Noi provvediamo a fornire a tutti i nostri azionisti informazioni complete e trasparenti, e siamo attenti alle loro preoccupazioni.

Rispettiamo scrupolosamente le regolamentazioni di borsa, ove in vigore, e forniamo un rendiconto accurato delle nostre attività attraverso i nostri bilanci.

Come dipendenti del Gruppo MOL dovrete:

- assicurarvi che tutte le operazioni siano adeguatamente autorizzate ed accuratamente ed integralmente registrate e che non sia costituito o mantenuto alcun conto, fondo o bene occulto o non registrato;
- cooperare pienamente con gli auditor interni ed esterni del Gruppo, e fornire loro informazioni accurate e, se richiesto, consentire loro l'accesso ai documenti e la facoltà di relazionarsi con lo staff senza alcuna limitazione;
- non compiere mai deliberatamente dichiarazioni, attestazioni o registrazioni false o fuorvianti in rapporti, registrazioni o rimborsi spese;
- non falsificare mai alcuna registrazione, di natura finanziaria o non finanziaria;
- non cercare mai di indurre altri a fare qualcosa che possa compromettere l'integrità delle registrazioni o dei resoconti finanziari del Gruppo MOL.

### **Proprietà societarie**

Come dipendenti del Gruppo MOL:

- siete personalmente responsabili di assicurarvi che le proprietà del Gruppo MOL non siano danneggiate, usate in modo inappropriato, trascurate o perdute;
- non dovete usare alcuna attrezzatura, impianto o bene della società per attività personali, salvo non siate stati autorizzati a farlo per iscritto dal vostro datore di lavoro. Le attrezzature portatili o per il telelavoro messe a vostra disposizione (per esempio, computer portatili o cellulari) restano di proprietà del Gruppo MOL. Dovrete prendervi cura di tali attrezzature in modo adeguato, così come fareste per ogni altra proprietà del Gruppo MOL;
- non siete autorizzati a svolgere alcuna attività personale sul posto di lavoro. Tutti i dipendenti devono dedicare tutto il tempo di lavoro necessario ad adempiere alle loro responsabilità lavorative.

### **Proprietà intellettuale ed altre informazioni protette**

Nel Gruppo MOL creiamo o sviluppiamo regolarmente idee di valore e riservate, strategie ed altri tipi di informazioni di business – “proprietà intellettuali” – delle quali siamo proprietari e che dobbiamo proteggere. Dal momento che queste informazioni sono il risultato degli sforzi del Gruppo MOL, le leggi consentono alla Società di tutelare tali informazioni dall'uso da parte di soggetti estranei.

Come dipendenti del Gruppo MOL non potrete:

- proporre al Gruppo MOL di utilizzare, o utilizzare voi stessi, informazioni riservate, comprese le registrazioni informatiche, provenienti da vostri precedenti datori di lavoro o altri terzi;
- installare software privi di licenza su computer di proprietà del Gruppo MOL;
- accettare o utilizzare informazioni riservate di proprietà o provenienza altrui, salvo che in base ad un accordo specifico approvato dall'ufficio legale del Gruppo MOL;
- utilizzare nei materiali che preparate qualsiasi materiale protetto da diritto d'autore o avente marchio registrato da terzi (per esempio, estratti di audio, video o registrazioni da internet o dalla radio/televisione), senza una specifica autorizzazione in tal senso da parte del titolare del diritto d'autore o del marchio;
- violare consapevolmente un brevetto valido appartenente a terzi.

Potete copiare soltanto documenti e materiali (compresi i software) non coperti da copyright o per i quali avete una specifica autorizzazione alla copia.

### **Insider trading**

Il Gruppo MOL promuove la corretta trattazione dei titoli negoziati sui mercati pubblici. L'insider dealing sui titoli è punito come reato penale nella maggior parte dei paesi nei quali il Gruppo opera. Chiediamo, pertanto, a tutti i nostri collaboratori non soltanto la stretta osservanza delle norme applicabili in materia, ma di evitare ogni comportamento atto a determinare anche solo la mera impressione dello svolgimento di attività comunque riconducibili all'insider trading. L'insider trading comprende la negoziazione di investimenti il cui valore sia determinato dal prezzo di tali azioni o altri titoli. L'espressione "informazioni privilegiate" si riferisce a quelle informazioni pertinenti che riguardino, direttamente o indirettamente, il Gruppo MOL o i suoi titoli o altre società o altri titoli, che non siano di pubblico dominio. Qualsiasi informazione è da intendersi come "pertinente" se è probabile che un investitore ragionevole la possa considerare importante al momento di decidere se acquistare/vendere o meno le azioni di una società.

Come dipendenti del Gruppo MOL:

- non dovete mai vendere o acquistare azioni del Gruppo MOL, o di qualsiasi altra società, mentre siete in possesso di informazioni privilegiate, anche se "ritenete" di non basare la vostra decisione su tali informazioni;
- non dovete mai rivelare informazioni privilegiate a nessun soggetto estraneo alla società, senza un previo consenso al riguardo;
- dovete avere cura, anche nei confronti di altri dipendenti del Gruppo MOL, di procedere alla divulgazione di informazioni privilegiate ad altri colleghi soltanto se muniti di permesso, e nel caso in cui la divulgazione sia necessaria allo svolgimento del vostro lavoro;
- dovete proteggere le informazioni privilegiate da un'eventuale divulgazione accidentale.

### **Sistemi digitali**

L'hardware e il software e tutte le informazioni contenute nei sistemi digitali del Gruppo MOL, oltre che qualsiasi informazione relativa al Gruppo MOL custodita in sistemi digitali di vostra proprietà, o comunque non appartenenti al Gruppo MOL, sono di proprietà del Gruppo MOL.

Come dipendenti del Gruppo MOL dovrete:

- essere a conoscenza della politica IT del Gruppo MOL sull'utilizzo di Internet;
- astenervi dall'utilizzare i sistemi di comunicazioni elettroniche della società per effettuare trasmissioni non autorizzate;
- astenervi dal compiere deliberatamente accessi, registrazioni, invii, spedizioni, pubblicazioni di immagini o testi pornografici, dal contenuto sessuale esplicito o inerenti lo sfruttamento sessuale; di ogni tipo di materiale che promuova la violenza, l'odio, il terrorismo o l'intolleranza nei confronti degli altri; di ogni materiale che abbia carattere molesto, osceno o offensivo. Nel caso in cui riceviate involontariamente tali materiali inappropriati – per esempio, mediante spam – dovrete cancellarli immediatamente.

Nel rispetto delle politiche interne del Gruppo MOL sulla protezione della privacy e dei dati e nei limiti previsti dalle leggi applicabili in materia, il Gruppo MOL può accedere e monitorare i file e le comunicazioni elettroniche registrati nei server, nei PC e in altri dispositivi della società ai fini della manutenzione, per esigenze aziendali o per soddisfare requisiti di legge o di norme interne.

## DIPENDENTI

Siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro improntato alla fiducia reciproca, in cui chiunque presti la propria opera a favore del Gruppo MOL sia trattato con dignità e rispetto.

Prestiamo particolare attenzione alla crescita personale e professionale dei nostri dipendenti. Ci impegniamo a sviluppare ed applicare una corretta politica riguardo la remunerazione.

### Prevenzione della discriminazione

Il Gruppo MOL è impegnato a prevenire e proibire ogni forma di discriminazione. Il nostro staff è composto da cittadini di diverse nazionalità; sosteniamo la diversità culturale e la creazione di un team internazionale.

Come dipendenti del Gruppo MOL dovrete:

- non discriminare nessuno per motivi di sesso, stato civile, età, etnia, colore, orientamento politico, handicap, religione o orientamento sessuale;
- adottare decisioni basate esclusivamente su merito, prestazioni, competenze ed altri criteri correlati al lavoro;
- porre a fondamento dei rapporti sul posto di lavoro principi di collaborazione, apertura, fiducia, apprezzamento ed aiuto reciproci;
- essere aperti e ricettivi verso la diversità culturale ed aiutare i colleghi di altri paesi ad adattarsi alla situazione locale;



- non pubblicare o diffondere materiali o battute che possano offendere le persone di un determinato gruppo;
- svolgere attività a carattere politico o religioso soltanto al di fuori del luogo di lavoro;
- adottare misure rigorose contro qualsiasi forma di discriminazione.

### **Molestie**

Ciascun dipendente dovrà impegnarsi a creare un ambiente di rispetto e fiducia reciproci, senza il quale è impossibile collaborare ed ottenere risultati di eccellenza da parte dell'azienda. Il Gruppo MOL non tollererà in nessun luogo di

lavoro di propria competenza alcuna forma di abuso o molestia nei confronti di dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti o altri stakeholders.

Come dipendenti del Gruppo MOL non dovrete mai:

- adottare comportamenti che potrebbero risultare offensivi, intimidatori, malevoli o insultanti;
- molestare qualcuno sessualmente. Le molestie sessuali sono anche una forma di discriminazione sessuale e comprendono comportamenti inaccettabili quali contatti fisici, commenti a contenuto sessuale, richieste di favori sessuali o proposte di natura sessuale. Le molestie costituiscono discriminazione quando la persona che ne è l'oggetto possa ragionevolmente pensare che il rifiuto della proposta la collocherebbe in una posizione svantaggiosa in termini di lavoro, assunzione o promozione, o potrebbe contribuire a crearle intorno un ambiente di lavoro ostile;
- praticare qualsiasi forma di molestia con l'intenzione o l'effetto di:
- creare un ambiente di lavoro ostile o intimidatorio, per esempio, un ambiente nel quale i dipendenti possano essere spinti ad adottare pratiche di lavoro
- inappropriate per "adeguarsi";
- interferire in modo irragionevole con le prestazioni lavorative di un individuo;
- influenzare le opportunità lavorative di un individuo;
- umiliare o offendere un'altra persona;
- fare battute o insulti basati su razza, etnia, religione, età o sesso;
- distribuire o mostrare materiali offensivi, comprese immagini inappropriate;
- utilizzare in modo inappropriato informazioni personali;
- diffondere dicerie malevole o usare posta vocale, e-mail o altri dispositivi elettronici per trasmettere informazioni atte a provocare discredito o discriminatorie.

### **Privacy e riservatezza dei dipendenti**

Il Gruppo MOL si impegna a rispettare la riservatezza dei dati personali dei suoi dipendenti. La nostra politica prevede l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei soli dati personali dei dipendenti necessari per il funzionamento efficace del Gruppo, o richiesti dalle leggi vigenti nei luoghi in cui operiamo. L'accesso ai dati personali è limitato al personale con specifica autorizzazione ed in possesso della evidente necessità di disporre di tali informazioni. Chiunque non sia provvisto di tale autorizzazione o di una valida ragione aziendale, non dovrà cercare di accedere a tali informazioni. Coloro che hanno accesso ai dati personali dei dipendenti devono usarli per gli scopi in relazione ai quali sono stati raccolti e rispettare i più elevati standard di riservatezza nel trattamento degli stessi.

### **Lavoro minorile e forzato**

Il Gruppo MOL non tollera alcuna forma di lavoro forzato, obbligato o minorile. Tutti i dipendenti e i fornitori del Gruppo MOL devono essere consapevoli di ciò ed attenersi a questo impegno nel loro lavoro quotidiano.

### **SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ**

In linea con il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile, abbiamo adottato un approccio sistematico alla gestione dei temi inerenti salute, sicurezza e ambiente, al fine di conseguire un miglioramento continuo delle nostre performance in materia. Siamo impegnati nel ridurre i rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente in relazione alle nostre attività, creando condizioni di lavoro sicure e migliorando continuamente la performance della nostra gestione ambientale. Concentrarsi sulla qualità è un requisito fondamentale delle nostre attività. Sosteniamo programmi per la protezione dell'ambiente nelle regioni nelle quali operiamo. In tutte le nostre attività, osserviamo tutte le linee guida tecnologiche ed ecologiche vigenti e promuoviamo l'accettazione di standard più rigorosi per minimizzare il rischio di effetti dannosi per l'ambiente che siano correlati alle nostre attività.

Il Gruppo MOL si impegna a fornire a tutti i dipendenti – e a tutti i soggetti che lavorano presso i propri uffici ed impianti – un ambiente di lavoro sicuro, nel quale nessuno sia esposto a rischi non necessari. Riteniamo che la sicurezza delle

operazioni dipenda non soltanto dall'idoneità tecnica degli impianti e delle attrezzature, ma anche dalla competenza delle persone e da una cultura improntata alla proattività riguardo salute, sicurezza e ambiente.

Come dipendenti del Gruppo MOL dovrete:

- conformarvi costantemente ai requisiti del sistema di gestione per la salute, la sicurezza e l'ambiente nel vostro posto di lavoro;
- interrompere qualsiasi attività diventata non sicura ed informarne il vostro supervisore;
- svolgere soltanto lavori per i quali siate preparati, competenti, fisicamente idonei e sufficientemente riposati e vigili;
- assicurarvi di sapere come comportarvi nel caso di un'emergenza che interessi il vostro posto di lavoro;

- informare prontamente i dirigenti e i vostri superiori in merito a qualsiasi incidente, infortunio, malattia, condizione insicura o insalubre, fuoriuscita o spargimento di materiali nell'ambiente, in modo tale che si possano adottare misure immediate per correggere, prevenire o controllare tali occorrenze;
- non svolgere alcuna attività lavorativa avendo assunto alcol, droghe o altre sostanze, legali o illegali, prescritte o meno, che possano influire sulle vostre condizioni psicofisiche, e impedire che altri facciano lo stesso;
- non detenere, usare o cedere droghe o altre sostanze illegali nei locali della società e denunciare l'accaduto se altri lo fanno;
- rispettare le disposizioni relative al fumo nel posto di lavoro.

#### **RELAZIONI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POLITICA**

Nelle nostre attività, le nostre azioni sono improntate alla buona fede e alla correttezza, rispettano tutte le leggi ed i regolamenti applicabili nei paesi nei quali operiamo, e sono compiute con l'utilizzo esclusivo di metodi consentiti. Il Gruppo MOL si impegna ad agire come parte socialmente responsabile in relazione agli organismi statali e governativi ed agli organismi locali, oltre che alla regione ed alla società nel suo insieme. Il Gruppo paga le imposte dovute ed insiste sulla trasparenza di tutte le operazioni finanziarie.

Come dipendenti del Gruppo MOL non dovrete mai:

- offrire o effettuare un pagamento non autorizzato o autorizzare un pagamento illecito a favore di un pubblico funzionario locale o straniero o di qualsiasi persona o entità correlata;
- tentare di indurre un pubblico funzionario locale o straniero a commettere un atto illecito;
- offrire o ricevere denaro, regali, tangenti, commissioni (o qualsiasi oggetto abbia valore) in relazione alla conclusione di un affare o alla stipula di un contratto;
- fare qualcosa per indurre o aiutare qualcuno ad infrangere queste regole;
- trarre in inganno investigatori o altri funzionari pubblici;
- cercare di ostacolare, in qualsiasi modo, la raccolta di informazioni, dati, testimonianze o registrazioni da parte di pubblici funzionari debitamente autorizzati;
- occultare, alterare o distruggere documenti, informazioni o registrazioni oggetto di indagini;
- cercare di impedire ad un altro dipendente di fornire informazioni accurate.

#### **Attività politica**

Il Gruppo non proibisce ai suoi dipendenti lo svolgimento di attività politica, ma essa non dovrà essere svolta in nome del Gruppo MOL o in conflitto con gli interessi del Gruppo.

Come dirigenti del Gruppo MOL dovrete:

- ottenere informazioni sulle leggi e i regolamenti in materia di lobby vigenti nei paesi in cui operiamo ed attenerci a tali leggi e regolamenti;
- ottenere tutte le informazioni relative a qualsiasi società o consulente impegnati in attività di lobby prima di stipulare con gli stessi un contratto riguardante la loro attività professionale, dovrete accertarvi che tali società o consulenti operino in conformità con le leggi applicabili e che non perseguano contrastanti interessi di lobby a causa di incarichi professionali ottenuti da altri soggetti.

Come dipendenti del Gruppo MOL dovrete:

- prestare molta attenzione nell'assumere un incarico politico a:
- non utilizzare il nome del Gruppo MOL;
- non indurre gli altri a ritenere che il Gruppo MOL si sia schierato a favore di un qualsiasi partito o movimento politico;
- non aderire a gruppi le cui finalità ed attività siano in conflitto con gli interessi del Gruppo MOL;
- non utilizzare attrezzature del Gruppo MOL (per esempio, fax, PC, internet, telefoni, fotocopiatrici, scanner, carta intestata, etc.) per lo svolgimento di tale attività;
- rispettare il divieto assoluto di svolgere attività politiche sul posto di lavoro.

#### COMUNITÀ LOCALI E SOCIETÀ CIVILE

Il Gruppo MOL contribuisce alla crescita economica ed al miglioramento degli standard di vita delle regioni nelle quali opera. Serviamo il bene pubblico attraverso attività finalizzate a migliorare la salute pubblica, la cultura e l'istruzione di queste regioni. Siamo impegnati nel fornire al pubblico informazioni regolari, complete, comprensibili e veritiere sulle nostre attività ed intenzioni, attraverso tutti i media. Puntiamo a sviluppare relazioni positive ed altamente professionali con i media. Il Gruppo MOL cerca di impegnarsi in un dialogo ed un confronto aperti e trasparenti con le comunità locali ed altri rappresentanti della società civile che abbiano un interesse legittimo nei confronti delle nostre attività. Incoraggiamo la partecipazione dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle comunità locali e delle cause civiche.

Come dipendenti del Gruppo MOL dovrete:

- rispettare sempre le leggi ed i regolamenti locali in ciascuna delle comunità e dei paesi nei quali operiamo;
- rispettare le culture ed i diversi usi e costumi commerciali di tali comunità e paesi (a condizione che non siano in conflitto con i principi del presente Codice);
- cercare di assumere personale locale qualificato, laddove possibile.

#### FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI

I rapporti con fornitori ed altri partner commerciali sono basati sulla fiducia ed il rispetto reciproci. Tutte le informazioni sui rapporti tra il Gruppo MOL ed i suoi fornitori sono considerate riservate. Ci impegniamo a non fare un uso improprio della nostra posizione sul mercato e a creare identiche condizioni per tutti i nostri partner. Ci impegniamo inoltre a rispettare i termini contrattuali concordati. Nell'agire in nome del

Gruppo MOL, è vostra specifica responsabilità aiutare i nostri fornitori a comprendere i requisiti di conformità ed etici del Gruppo MOL.

A tal riguardo, dovrete:

- selezionare i fornitori in base al merito, evitando conflitti di interesse, regali ed intrattenimenti inappropriati ed ogni altro tipo di favoritismo che possa compromettere tale selezione;
- selezionare soltanto persone o società provviste di una buona reputazione e delle qualifiche necessarie;
- cercare di concludere affari con fornitori che rispettino la legalità ed agiscano in modo coerente con l'impegno del Gruppo MOL verso la conformità alle leggi e l'etica indicato nel presente Codice ;
- vigilare e riferire ai superiori eventuali comportamenti o attività dei fornitori non conformi a questi requisiti;
- non chiedere o accettare alcun vantaggio dai partner commerciali. I rapporti con i partner o fornitori che offrono tali vantaggi illeciti devono essere sospesi, e del fatto deve essere informato il vostro superiore diretto;
- informare il vostro responsabile o superiore degli inviti ricevuti per fini commerciali, ed assicurarvi che l'accettazione di tali inviti sia preventivamente approvata da parte di chi ha il diritto di decidere se l'accettazione di tali inviti sia utile al perseguimento degli obiettivi di business del Gruppo MOL;
- non accettare offerte di viaggi, vacanze e/o sistemazioni avanzate da un partner, un terzo appaltatore o una società che agisce per conto del Gruppo MOL (consulenti, agenti, partner in franchising, etc.). In alcuni casi (per esempio, formazione professionale o inviti a fare delle presentazioni), l'accettazione di tali offerte di viaggio e sistemazione è consentita, se approvata dal supervisore che esercita i diritti del datore di lavoro;
- evitate di fornire a terzi informazioni aziendali di natura riservata relative ai fornitori (tariffe proposte, informazioni sull'aggiudicazione di gare di appalto, etc.).

### **Conflitto di interessi**

Come dipendenti del Gruppo MOL dovrete:

- astenervi dal fornire, come soggetti privati, prestazioni lavorative o servizi a favore di parti esterne con le quali avete rapporti nello svolgimento del vostro lavoro presso il Gruppo MOL;
- rivelare ed ottenere un'approvazione scritta in relazione a qualsiasi rapporto con concorrenti, clienti o fornitori che potrebbe far sorgere conflitti di interessi;
- informare prontamente il vostro superiore diretto per stabilire se sia necessario adottare una qualsivoglia misura qualora scopriate che un vostro 'parente prossimo' lavora o presta servizi a favore di un concorrente, un cliente o un fornitore. In generale, un parente non dovrebbe avere alcun rapporto d'affari con voi, come dipendenti del Gruppo MOL, con nessun soggetto che lavori nella vostra unità di business o con chiunque faccia capo a voi. Non dovrete, inoltre, mai trovarvi in una situazione nella quale siate in grado di assumere, supervisionare, incidere sui termini e sulle

condizioni di impiego o influenzare la gestione del rapporto di lavoro di un qualsivoglia parente prossimo, indipendentemente dal fatto che tale persona sia un dipendente del Gruppo MOL o sia impiegato da un appaltatore o partner del Gruppo MOL. Le eccezioni a questa regola richiedono una specifica approvazione scritta da parte del vostro superiore;

- ottenere l'approvazione, in conformità con le leggi applicabili ed i regolamenti interni, prima di accettare la carica di dirigente senior, diventare componente di un comitato di sorveglianza o di un consiglio di amministrazione, diventare proprietario e controllante di una società esterna. Prima di accettare una posizione come consigliere di amministrazione (anche in organizzazioni no profit), dovrete sempre ottenere un'approvazione scritta;
- fare attenzione a che i vostri investimenti personali non creino conflitti di interessi, pregiudicando la vostra capacità di adottare decisioni oggettive per conto del Gruppo MOL. Conflitti possono prodursi in caso di investimenti in organizzazioni di concorrenti, fornitori o clienti. Qualsiasi "interesse sostanziale" nelle attività di un concorrente, un fornitore o un cliente richiede una preliminare approvazione scritta da parte del superiore competente. Per "interesse sostanziale" si intende un qualsiasi interesse economico che possa influenzare o sembrare influenzare il vostro giudizio.

Alcuni investimenti sono sempre in contrasto con il codice, e dunque vietati:

- gli investimenti in un fornitore se si è in qualche modo coinvolti nella selezione o nella valutazione di tale fornitore, o nelle negoziazioni con lo stesso o se si supervisiona qualcuno con tale responsabilità;
- gli investimenti in un cliente se si è responsabili delle relazioni con lo stesso e o si supervisiona qualcuno con tale responsabilità;
- studiare le leggi e i regolamenti interni che governano l'accettazione di un impiego o la costituzione di rapporti legali ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative all'esterno del Gruppo MOL. Se costituite tali rapporti legali, dovrete informarne per iscritto il superiore che esercita i diritti del datore di lavoro. Il vostro supervisore deciderà se tali rapporti legali aggiuntivi possano pregiudicare gli interessi legittimi del Gruppo.

## CONCORRENTI

Per quanto il Gruppo MOL competa con decisione nelle sue molte attività di business, i suoi sforzi sul mercato devono essere condotti in conformità con le norme sulla concorrenza leale e secondo lo spirito e la lettera delle leggi applicabili in materia di concorrenza. La raccolta di informazioni sui nostri concorrenti si svolge in maniera assolutamente legale. Ci serviamo unicamente della letteratura sul settore e delle altre fonti pubblicamente disponibili per valutare l'attività dei nostri fornitori e concorrenti, i clienti, i fornitori, le tendenze

tecnologiche, le proposte e gli sviluppi normativi e le strategie esistenti ed attese. Le società del Gruppo MOL sono tenute a raccogliere informazioni in modo leale e lecito. Laddove le attività del settore in generale incidano in modo significativo tanto sull'ambiente naturale quanto sullo sviluppo sociale delle comunità locali, il Gruppo MOL si impegna a collaborare attivamente con i suoi concorrenti alla promozione delle reciproche responsabilità sociali ed ambientali. Il Gruppo MOL cercherà ogni opportunità per dar voce

ai propri impegni etici tra le organizzazioni commerciali, le alleanze di settore, le organizzazioni di diversi gruppi di interesse e le partnership locali, regionali e globali che promuovono i valori dello sviluppo sostenibile.

### III. FARE DOMANDE E SOLLEVARE DUBBI

Dovrete riferire qualsiasi violazione o potenziale violazione del Codice Etico del Gruppo MOL della quale siate venuti a conoscenza – sia che queste si riferiscano a voi stessi, a vostri subordinati o supervisori diretti, o ad altri. Analogamente, se non siete sicuri sulle azioni da intraprendere dovrete farvi consigliare sul da farsi.

Nel caso aveste dei dubbi di comportamento, dovrete in primo luogo rivolgervi al responsabile della vostra unità. Potete anche cercare aiuto o assistenza presso il vostro partner HR, o presso l'ufficio legale del Gruppo MOL. Se non siete a vostro agio nel ricorrere a queste risorse, potete contattare in qualsiasi momento il Comitato Etico del Gruppo MOL, come qui di seguito descritto.

La funzione principale del Comitato Etico è quella di assicurarsi che ogni dipendente del Gruppo MOL rispetti il Codice. Il Comitato:

- esamina e promuove procedure disciplinari uniformi per le violazioni del Codice;
- sovrintende alla formazione e alle comunicazioni sull'etica;
- sovrintende ai processi di indagine interni;
- valuta continuamente le minacce alla conformità al Codice e si assicura che i controlli interni rispondano a questi rischi;
- fornisce un supporto per aiutare i dipendenti a rispettare il Codice Etico;
- trasmette rapporti sull'aderenza al Codice al Presidente - CEO, al Comitato Esecutivo ed al Consiglio di Amministrazione.

Le indagini e i provvedimenti disciplinari sono gestiti dall'ufficio Procedure per l'Applicazione del Codice Etico. Se volete riferire un comportamento contrario al Codice o se non siete a vostro agio nel ricorrere ad una delle altre risorse sopra menzionate, potete contattare il Comitato Etico. A tal fine è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo [ethicscouncil@mol.hu](mailto:ethicscouncil@mol.hu) o scrivere al Presidente del Comitato all'indirizzo H-1117 Budapest, Októberhuszonharmadika u. 18. Il Comitato dispone di un numero con segreteria telefonica. Il numero è operativo 24 ore su 24/sette giorni su sette ed è il numero (+36 1) 464-1725.

In tutte le comunicazioni al Comitato Etico potete usare la vostra lingua madre. Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che le indagini sono più efficaci se fornite il maggior numero di dettagli possibili sul comportamento riferito, compreso il vostro nome. Le denunce anonime saranno oggetto di indagine soltanto se sussiste una potenziale violazione molto grave del Codice.

Qualsiasi dipendente che, in buona fede, cerchi un consiglio, sollevi un dubbio o riporti un comportamento non adeguato agisce in piena conformità con il presente Codice. Il Gruppo MOL non tollererà alcuna ritorsione contro la persona in questione. Le accuse di ritorsione saranno oggetto di indagine e saranno

adottate misure appropriate. Chiunque sia responsabile di rappresaglie nei confronti di individui che abbiano riferito un comportamento non adeguato o altri rischi per l'azienda sarà oggetto di provvedimenti disciplinari. Se sospettate che voi o qualcuno di vostra conoscenza sia stato oggetto di ritorsioni per aver sollevato una questione di rispetto del Codice o una questione etica, vi preghiamo di contattare immediatamente il Comitato Etico.